

## CCIX.

## TORNATA DEL 28 FEBBRAIO 1912

## Presidenza del Presidente MANFREDI

**Sommario.** — *Sul verbale parla il senatore Marinuzzi (pag. 7049) — Insediamento del senatore segretario Biscaretti (pag. 7049) — Presentazione di relazione (pag. 7049) — Circa lo srogimento della sua interpellanza al ministro del tesoro parla il senatore Cadolini (pag. 7049) a cui risponde il ministro di grazia e giustizia (pag. 7050) — Dichiarazioni di voto (pag. 7050) — Ringraziamenti (pag. 7050) — Omaggi (pag. 7051) — Congedo (pag. 7052) — Volazione a scrutinio segreto (pag. 7052) — Seguito della discussione generale del disegno di legge: « Nuovo Codice di procedura penale » (N. 544). Parla il senatore Lucchini Luigi (pag. 7052) — Risultato di votazione (pag. 7073).*

La seduta è aperta alle ore 15.

È presente il ministro di grazia e giustizia e dei culti.

BORGATTA, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente.

MARINUZZI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARINUZZI. Ieri l'on. nostro Presidente nell'annunciare al Senato l'offerta da me fatta, che doveva servire ad integrare la raccolta della nostra biblioteca, ebbe parole benevole per me, ed il senatore Tommasini rincarò la dose, facendo delle proposte che altamente mi onorano, proposte che il Senato accolse. Io ringrazio dal più profondo del cuore l'onorevolissimo Presidente, il senatore Tommasini e il Senato.

PRESIDENTE. Non facendosi altre osservazioni, il processo verbale si intende approvato.

**Insediamento del senatore segretario Biscaretti.**

PRESIDENTE. In seguito alla votazione avvenuta ieri, invito il senatore Biscaretti a voler prendere il suo posto di segretario al banco

della Presidenza. (Applausi e congratulazioni al senatore Biscaretti che si reca a prendere il suo posto al banco della Presidenza).

**Presentazione di relazione.**

MAURIGI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAURIGI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Modificazione del dazio doganale sulla barite idrata ».

PRESIDENTE. Do atto all'on. senatore Maurigi della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

**Per lo svolgimento della interpellanza del senatore Cadolini.**

CADOLINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CADOLINI. Vorrei pregare il Governo di stabilire il giorno per lo svolgimento dell'interpellanza da me proposta, intorno all'esecuzione della legge 4 giugno 1911: credo che l'on. ministro di grazia e giustizia potrà rispondere a nome del ministro del tesoro, assente.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Dichiaro, autorizzato anche dall'on. ministro del tesoro, di essere agli ordini del Senato e dell'on. Cadolini. L'on. ministro del tesoro però gradirebbe, se non vi è nulla di contrario, di rispondere lunedì in principio di seduta.

CADOLINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CADOLINI. Ringrazio l'onor. ministro della cortese risposta data, ed accetto che lo svolgimento della mia interpellanza abbia luogo lunedì prossimo.

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni in contrario, la interpellanza del senatore Cadolini sarà svolta nella tornata di lunedì 4 marzo.

#### Dichiarazioni di voto.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Borgatta di dar lettura di una lettera e di un telegramma pervenuti alla Presidenza:

BORGATTA, *segretario*, legge:

« Eccell.mo signor Presidente,

« Torino 26 febbraio 1912.

« Imprescindibili ragioni di salute, aggravate dalla tarda età, non mi consentirono, pur avendone serbata speranza fino all'ultima ora, di recarmi costì per la riapertura del Senato.

« Mi consenta pertanto V. E. che, chiedendole un congedo, che pur troppo non potrà esser breve, lo dichiaro, al pari di altri miei colleghi che ne furono assenti, che se avessi avuto la fortuna di personalmente intervenire alla seduta di sabato scorso, avrei con entusiasmo dato il mio voto favorevole al progetto per la sovranità dell'Italia sulla Libia.

« Gradisca, Eccellenza, i sensi della massima, mia osservanza.

« Dev.mo

« TULLIO PINELLI ».

(Approvazioni).

« Torino, 26 febbraio 1912.

« Addoloratissimo non aver potuto motivi salute prender parte solenne votazione che convertì in legge decreto sovranità Italia sulla Libia, mi si consenta dichiarare che se avessi

avuta fortuna trovarmi presente avrei con tutta la effusione dell'anima votato favorevolmente.

« Con alto ossequio

« ALFONSO DE BLASIO ».

(Approvazioni).

PRESIDENTE. Anche il senatore Fava esprime gli stessi sentimenti.

MAJNONI D'INTIGNANO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAJNONI D'INTIGNANO. Impedito per ragioni di servizio di intervenire alla solenne seduta di sabato, dichiaro che avrei, naturalmente, votato per la convalida del decreto di annessione. (Approvazioni).

#### Ringraziamenti.

PRESIDENTE. Ricevo dalle famiglie dei defunti senatori Cotti e Prinetti le due seguenti lettere:

« Milano, 26 febbraio 1912.

« Via Amedei 8.

« Eccellenza,

« Le lusinghiere parole che Vostra Eccellenza si è compiaciuta di pronunciare in Senato in memoria del mio compianto zio, senatore Carlo Prinetti, mi hanno profondamente commosso. Esse rimarranno nell'archivio di nostra famiglia e saranno il più degno compendio dell'opera e della vita di mio zio, il cui ultimo pensiero fu appunto, come rammentò Vostra Eccellenza, per i nostri soldati che si recavano allora a combattere per un'impresa, che il povero mio zio riteneva ed intuiva assai più ardua di quanto si credeva generalmente.

« Eccellenza, io La prego di voler accogliere l'espressione della mia vivissima riconoscenza tanto per l'alto Consesso, quanto per il suo illustre Presidente per le onoranze rese al mio caro estinto, e di gradire gli atti della mia altissima considerazione.

« EMANUELE PRINETTI COLTELLETTI ».

« Roma, 27 febbraio 1912.

« Eccellentissimo signor Presidente,

« A nome anche di mia madre e di tutta la famiglia, manifesto a V. E. la nostra profonda gratitudine per le affettuose parole pronunciate

dall' E. V. in memoria del mio compianto genitore senatore Pietro Cotti, e La prego di rendersi interprete del nostro sentimento di riconoscenza presso tutti gli onorevoli senatori che si associarono alla commemorazione dell'amatissimo estinto.

« La prego, Eccellenza, di gradire gli attestati del mio profondo ossequio.

« Dev.mo

« Ing. GIACOMO G. COTTI ».

#### Elenco di omaggi.

**PRESIDENTE.** Prego il senatore, segretario, Borgatta di dar lettura dell'elenco degli omaggi pervenuti al Senato.

**BORGATTA, segretario, legge:**

L'onor. senatore prof. F. Todaro: *La città di Barcellona-Pozzo di Gotto*, descritta ed illustrata dall'avv. Filippo Rossito, con appendice del prof. Filippo Bucalò.

Il signor. Angelo Marinelli: *La stampa della Divina Commedia nel XV secolo*.

L'onor. deputato prof. Luigi Rava: *Per la inaugurazione del vessillo della Dante Alighieri*. Discorso.

Il dott. Concetto Verdirame: *Lo Spatajuolo catanese*. Appunti di criminalogia siciliana.

L'onor. senatore Benedetto Croce: *La novella di Andreuccio da Perugia*. Conferenza.

La Deputazione provinciale di Parma: *Cenni storici sull'origine dell'Archivio capitolare della basilica cattedrale di Parma e Cronologia degli illustrissimi e reverendissimi canonici*, per cura di Martino Martini.

L'onor. senatore prof. Pasquale Fiore: *Considerazioni storiche sul diritto di guerra*.

L'onor. senatore prof. Filomusi-Guelfi: *Filosofia del diritto*. Parte storica (periodo moderno).

La Deputazione provinciale di Parma: *Schizzi guicciardiniani* per Umberto Benassi.

La Deputazione provinciale di Grosseto: *Atti di quel Consiglio provinciale per l'anno 1910*.

La R. Accademia delle scienze dell'Istituto di Bologna: *Memoria di quella R. Accademia. Classe di scienze fisiche. Serie VI, tomo VII, 1909-1910 e supplemento*.

Il signor Ferdinando Massai: *Le Riksdag pour l'indépendance italienne en 1859*.

L'onor. senatore prof. Battista Grassi: *I pro-*

*gressi della biologia e delle sue applicazioni pratiche conseguiti in Italia nell'ultimo cinquantenario*.

L'onor. senatore Tommasini: *Lo Statuto*, pubblicazione-ricordo pel 50° anniversario di Roma capitale.

Il Banco di Napoli: *Tavole grafiche delle principali operazioni compiute dal Banco di Napoli dal 1896 al 1910*.

La Deputazione provinciale di Terra di Lavoro: *Atti di quel Consiglio provinciale per l'anno 1910*.

Il cav. uff. Carlo Barsotti, direttore del *Progresso italo-americano. Il Progresso italo-americano di Nuova York*.

Il signor G. Sabalich: *Monografie storiche saratine*.

L'onor. senatore avv. G. Balestra: *La fontana pubblica di Giulio III e il palazzo di Pio IV sulla via Flaminia*.

L'onor. senatore prof. Luciani: *Per la riforma ortografica*.

Il Ministero dell'istruzione pubblica: *Catalogo delle cose d'arte e di antichità. Aosta. Serie I, fascicolo I*.

L'Ateneo veneto: *Nel centenario dell'Ateneo veneto*.

Il R. Ufficio centrale di meteorologia e geodinamica: *Meteorologia e dinamica*.

L'onor. prof. senatore Lustig: *Importante atto di profilassi pubblica della tubercolosi nel Granducato di Toscana (1754)*.

L'onor. senatore Marinuzzi: *I manoscritti della biblioteca comunale di Palermo indicati secondo le varie materie. Vol. 4, per cura del sac. Luigi Boglin*.

L'avv. Domenico Lanza: *Monografia della città di Cassano e de' rioni Lauropoli e Doria scritta nel 1857*. Dott. Biagio Lanza.

Il sig. Tommaso Alati: *Note storiche di un Mazziniano dal 1860 al 1882*.

Il prof. N. Jorga dell'Università di Bukarest: *Breve storia dei Rumeni con speciale considerazione delle relazioni coll'Italia*.

L'onor. senatore prof. F. Todaro: *Una pagina della rivoluzione del 1860*.

Il comune di Ferrara: *Annuario statistico del comune di Ferrara. Anno I, 1909*.

La R. Università di Messina: *Annuario di quella R. Università per l'anno 1910-11*.

Società teosofica italiana: *Il luto nascosto delle cose*. Vol. 2, C. V. Leadbeater.

L'osservatorio del Collegio Alla Querce: *Terremoti registrati a Firenze al Collegio Alla Querce*. Fac-simile del diagramma sismico eseguito da Nicola Giannuzzi, barnabita e dall'Istituto geografico militare, e *Un portolano del secolo XVI*, edito in fac-simile e descritto. (Da un Codice della collezione Olschki). Camillo Melzi d'Eril.

Il sig. Giulio Provenzal: *Sulla costituzione della materia*. Studio ed osservazioni.

L'onor. senatore prof. Mazzoni: *Tito, ossia Gerusalemme distrutta*. Poema epico inedito di Daniele Florio, e *Masaniello*, dramma di Raffaele Mocchi.

Il Console del «The Cosmopolitan Correspondence Club» per l'Italia: *L'Italia nel 1911*. Roma, Torino, Firenze e le Esposizioni internazionali.

L'onor. senatore prof. Scialoja: *Diritto e giuristi nel Risorgimento italiano*.

L'Istituto coloniale italiano: *La questione forestale nella colonia Eritrea*, di M. Checchi, e il *Kitab Al-Agurruniyyah*, traduzione del dott. A. Grohoman.

La R. Scuola superiore d'agricoltura in Portici: *Annali di quella R. Scuola d'agricoltura*. Serie 2<sup>a</sup>, vol. IX, 1909.

L'Ambasciata del Giappone: *Annuario finanziario ed economico del Giappone*. XI anno, 1911.

Il dott. Carlo Vellay: *Supplément à la correspondance de Marat*.

Il prof. Carlo F. Ferraris: *Di alcuni caratteri internazionali dell'istruzione superiore*. Discorso.

La R. Università di Palermo: *Annuario di quella R. Università*. Anno 1910-11, e *La paleontologia e la dottrina della discendenza delle forme animali*. Discorso del prof. Giovanni Di Stefano.

Il comune di Firenze: *Atti di quel Consiglio comunale*. Anno 1908, vol. II. Anno 1909, vol. I.

La Deputazione provinciale di Teramo: *Atti di quel Consiglio provinciale per l'anno 1910*.

La Presidenza della Federazione italiana dei Consorzi agrari, Piacenza: *Secondo annuario 1911*;

*Le Società agrarie di acquisto in Italia fino al 1910*.

La Deputazione provinciale di Como: *Atti di quel Consiglio provinciale per l'anno 1910*.

La Presidenza della Società Reale di Napoli: *Memorie della Reale Accademia di archeologia, lettere e belle arti*. Vol. I, 1911.

La R. Commissione per l'edizione nazionale degli scritti di G. Mazzini: *Scritti editi ed inediti di Giuseppe Mazzini*. Vol. X. (Epistolario. Vol. III).

#### Congedi.

PRESIDENTE. Il senatore Pelloux domanda un congedo di un mese per motivi di famiglia. Se non vi sono osservazioni in contrario, questo congedo si intenderà accordato.

#### Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca:   
Votazione di ballottaggio per la nomina di un componente della Commissione di finanze e di un componente della Commissione per la biblioteca.

Prego il senatore, segretario, Biscaretti di procedere all'appello nominale per questa votazione.

BISCARETTI, *segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.   
Gli scrutatori per lo spoglio delle schede delle due votazioni di ballottaggio, sono quegli stessi di ieri e cioè per la Commissione per la biblioteca i signori senatori: Cavasola, Pullè e Gualterio.

Per la Commissione di finanze i signori senatori Di Collobiano, Caravaggio e Di Carpegna.

Seguito della discussione del progetto di legge:   
« Nuovo Codice di procedura penale » (N. 544-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora il seguito della discussione del disegno di legge:   
« Nuovo Codice di procedura penale ».

Ha facoltà di parlare l'on. senatore Lucchini Luigi.

LUCCHINI LUIGI (*segui di attenzione*). Ci sono degli uomini veramente fortunati, che nascono, come suol dirsi, con la camicia.

Sua ventura à ciascun dal di che nasce.

E fra codesti fortunatissimi son certo da noverare, dal punto di vista del lavoro legislativo

che stiamo discutendo, l'onor. ministro Finocchiaro, che ci sta dinanzi, e il senatore Vacca.

Il senatore Vacca, mio antico e carissimo amico, per chi nol sapesse, è il principale artefice di codesto schema di Codice. Egli, che fin da giovane predilesse questi studi e vi acquistò eminente riputazione, vi cominciò a metter mano, chiamato la prima volta dalla fiducia di Giuseppe Zanardelli, se non vado errato, nel 1890; e ne seguì e, più o meno, ne diresse i lavori sino all'attuale sua ultima presentazione, attraverso i vari ministri che si vennero succedendo a palazzo Firenze. Ed egli, dopo avere percorso una brillante e ben meritata carriera, che lo portò sino a reggere la Procura Generale del Re presso la Corte d'appello della capitale, ebbe da ultimo l'alto onore di essere chiamato a far parte della nostra Assemblea, e così di poter coadiuvare anche in Parlamento alle sorti dell'opera legislativa di cui egli fu *magna pars*, e di poterne fare, come già ne ha fatto, la difesa e quasi l'apologia.

Ma fu l'onor. Finocchiaro-Aprile che nel 1898, essendo la prima volta ministro della giustizia, dette il primo e vigoroso impulso a un'elaborazione organica della riforma processuale penale, chiamando intorno a sé, in forma di Commissione, alcuni pochi alti magistrati e insegnanti della materia (la maggior parte ormai scomparsi dalla faccia della terra), per tracciarne le somme linee e discuterne i problemi fondamentali. Ebbi io pure la ventura d'essere del numero, e godo ricordare il fervore con cui tutti vi si posero attorno, e in capo a tutti il ministro, che avea composta la Commissione non già, come spesso avviene, per far soltanto le viste d'interessarsi d'un tema o problema concernente il suo Dicastero, bensì per trarne egli stesso lume e consiglio e lavorare indefessamente con essa.

Disgraziatamente i ministri che gli succedero non ne seguirono benanco l'esempio; e, quel ch'è peggio, la Commissione si andò man mano accrescendo nel numero, sino a raddoppiarsi. E allora si fecero sentire le dolenti note, ossia quello che suol accadere d'ogni Commissione legislativa, massime se numerosa, in cui naturalmente ognuno vuol dir la sua, e, fra tanti pareri e dispareri, vien fuori un mosaico, un insieme, più o meno inorganico, di proposte e di disposizioni, che non vanno d'accordo fra di

loro, che rispondono a diverse ispirazioni e tendenze e che non sono le più appropriate in un Codice, in cui devono soprattutto riflettere le doti dell'armonica compagine e dell'unità dei principii e dei concetti informativi.

Or se realmente, come per certo n'è convinto il ministro, codesto schema di Codice corrispondesse al fine cui è diretto, di una vera e provvida riforma della legislazione processuale in argomento e soddisfacesse alle maggiori e più urgenti e legittime esigenze della giustizia penale, più che la fortuna dell'on. ministro Finocchiaro, che poté godere la bella e giusta compiacenza di ripresentare al Parlamento la prediletta opera sua, dovremmo esaltare la fortuna del paese, che finalmente giungerebbe ad avere il tanto desiderato e auspicato nuovo Codice, e un po' anche la fortuna nostra, che ci capita di poter discutere per i primi codesta magna opera legislativa — sebbene io mi permetta di non dividere il pensiero di molti nostri colleghi, che reputano più onorevole e soddisfacente per noi che sia la Camera e non il Senato a rivedere in seconda istanza il lavoro compiuto dall'altra Assemblea.

Che sia necessaria, urgente una riforma larga e profonda dei nostri vecchi, logori, frusti ordinamenti processuali, nessuno lo può mettere in dubbio. Oltre a essere un meccanismo così arrugginito e arretrato che ci fa rimanere alla coda dei paesi più civili del mondo, è troppo noto, clamoroso e deplorato l'insuccesso della giustizia penale in Italia, troppo grave è scandalosa la lentezza con cui procedono le istruttorie e i giudizi, troppo palesi e saputi gli aggrovigliamenti, le pastoie, gl'inconvenienti che rendono tarda, inefficace e spesso anche ridicola l'azione della giustizia.

Per poco che si abbia pratica delle cose giudiziarie e socorra il lume dell'intelletto, è facile riconoscere come assai più che nelle leggi le cause di codesto marasma, di codesta tristissima condizione di cose, che fa tanto danno e anche disdoro al nostro paese e ci pone in uno stato di tanta inferiorità di fronte agli altri, vanno ricercate più assai che nelle leggi, negli uomini, tant'è vero, che trent'anni fa, per esempio, non si lamentavano, pur vigendo le stesse leggi, i guai che ora si lamentano e che niente di simile accade nelle altre nazioni governate da leggi poco diverse dalla nostra.

Quando peraltro le cose son giunte al punto in cui giunsero fra noi, quando vediamo che il 60, il 70, e fin l'80 per cento dei delitti denunziati e accertati nell'ingenero sfugge alla repressione, quando vediamo le istruttorie trascinarsi per anni e anni e i giudizi per mesi e mesi, e la giustizia penale perdere ogni efficacia e ogni prestigio, è pur indispensabile por mano pronta e risoluta alle riforme, che apprestino agli organi giudiziari, nuovi e più appropriati mezzi, nuove e più sicure risorse, per il conseguimento delle loro alte e pratiche finalità.

Ma è davvero il progetto che ci sta innanzi, non dirò opera perfetta, che non è di questo mondo, ma di tal fatta che veramente risponda, nel suo insieme e nelle singole sue disposizioni, a codeste finalità della giustizia, ai postulati della scienza, ai bisogni della pratica giudiziaria?

Poichè non basta riconoscere la necessità, l'urgenza di una riforma. Occorre altresì che essa sia adeguata, conducente alla meta che si vuol raggiungere; e molte volte accade che le nuove leggi non fanno cammino, non già per lo scarso zelo dei ministri e le difficoltà parlamentari, bensì perchè mal concepite e peggio elaborate. E allora val meglio tenersi la legge vecchia, co' suoi difetti e con le sue imperfezioni, che avventurarsi in una riforma che ci metta in una peggiore situazione.

Esaminando il progetto, non è già, dunque, che in esso manchino pregi notevoli di concetto e di fattura.

Un'opera, alla quale posero mano eminenti giureconsulti, che ricevette particolarmente l'impronta del senatore Vacca e che porta la firma del ministro Finocchiaro, non può a meno di essere meritevole di molta considerazione e di presentare in questo o in quel punto delle qualità distinte e lodevoli.

Nelle sue linee generali, ben architettate e ordinate, si vede un Codice d'ispirazione moderna e di carattere scientifico, se non anche alquanto dottrinario. Pregevole è particolarmente la formazione del primo libro, che, se non è nuova, avanza in struttura quella dei Codici e regolamenti austriaco e germanico; siccome va lodata la formazione del quarto e ultimo libro, che tratta dell'esecuzione dei giudicati.

Sono poi particolarmente degne di conside-

razione e, per parte mia, di approvazione, le norme che regolano i termini processuali, quelle che conferiscono al Pubblico Ministero la rappresentanza e l'assistenza delle persone incapaci o in conflitto d'interesse, i limiti e le condizioni che circoscrivono le potestà della polizia giudiziaria e dei magistrati istruttori nelle perquisizioni e i sequestri nell'istruttoria.

Come non compiacersi che finalmente anche in Italia, al pari ormai delle legislazioni dei paesi più civili, si venga ammettendo il patrocinio difensionale anche nell'istruttoria?

Sono infine innovazioni che raccolgono certamente il consenso universale quelle per le quali si autorizza il giudice ad applicare l'incorsa penalità per tenui contravvenzioni senza l'apparato di un pubblico giudizio, con vantaggio dello stesso imputato e con risparmio di tempo e di spesa per tutti; si ammette la presentazione spontanea del reo e s'istituisce il mandato di accompagnamento, che già esiste nel Codice francese e che costituisce un opportuno anello intermedio fra il mandato di comparizione e quello di cattura; si provvede, anche per quanto concerne gli atti e giudicati penali, alla correzione degli errori materiali che vi fossero incorsi; si ammette la stenografia nella compilazione dei verbali giudiziari; meglio si regola l'esame dei testimoni nel giudizio, eliminando l'abuso che oggi si lamenta di chiamarli a far apprezzamenti propri su fatti o persone e vietando ai funzionari di polizia di mettersi al coperto da ogni responsabilità dietro alle spalle dei loro confidenti segreti, che non sogliono essere stinchi di santo; si ammette la citazione direttissima anche se non siasi proceduto all'arresto dell'imputato; si provvede ad assicurare la pronta esecuzione delle condanne, oggidì troppo abbandonata a svariati arbitrii, pur consentendo che per talune eque e legittime cause se ne possa accordare la sospensione, a regolare puranco l'esecuzione civile e a dar norme concrete e precise in materia di rogatorie internazionali e di estradizione.

Nè con questo reputo di aver esaurita la nota delle buone cose che si trovano nel progetto.

Ma non è qui tutto il Codice di procedura penale. Ben altri e vari e molti istituti ed elementi e pregi devono concorrere a formare un

organismo processuale e farne convergere l'azione al raggiungimento delle sue finalità, non tanto in corrispondenza a determinati principii, che, se fondati in una dottrina veramente razionale e positiva, devono avere essi medesimi un valore pratico e concreto, quanto ancora nel calcolo assiduo e diligente di tutte quelle circostanze e contingenze di tempo, di luogo, di tradizione, di costume, di ambiente, che tanto influiscono sulla efficacia delle leggi e che vogliono essere tenute nel massimo conto perchè abbiano a dare i risultati voluti.

A questo punto io non saprei trovar di meglio che riferirmi all'esame e agli apprezzamenti che ne fece la nostra Commissione.

Sembra che la relazione si sia studiata di non esprimere alcun apprezzamento sintetico intorno al progetto in esame, limitandosi ad augurare che « il periodo della discussione *preliminare* sia prossimo al termine ». Ma, come, *preliminare*? Non si tratta forse di un progetto *definitivo* nel senso più categorico dell'espressione?

E, da ultimo, pur tributando encomio al Guardasigilli, « che con tenace e nobile saldezza di propositi mira a un fine vagheggiato da tutti quanti amano e onorano la giustizia », così si esprime: « L'opera *iniziale* non poteva riuscire perfetta, giacchè la stessa complessità della elaborazione di un Codice rende inevitabili le mende del *primo* disegno ».

Ma perchè ancora parlare di un' « opera *iniziale* » e di un *primo* disegno? Se si tratta di un progetto tanto *ultimo* che non aspetta se non il suffragio del Parlamento per diventar legge, salvo soltanto un lavoro, dirò così, di cesello, di finimento, tenendo solo presenti i voti espressi in seno alle due Camere, che non dovrebbero mai alterarne la fisionomia!

Vediamo però come si tratti ben altro che di emendamenti, ben altro che di cesello per dar compimento all'opera.

Son poche le disposizioni del titolo I, ma si tratta, invero, dei caposaldi del procedimento, e meritano quindi la più scrupolosa attenzione. Ora, sentite un po' quel che ne dice la Commissione: appena sfiorato il problema dell'influenza fra le due giurisdizioni, penale e civile; erroneo, in giurisprudenza e in legislazione comparata, il fondamento attribuito dalla relazione ministeriale alla più erronea

novità che si vorrebbe introdurre dell'azione popolare affidata a enti giuridici e ad associazioni private, con una proposta, d'altronde affatto inorganica, che è nel più strano e stridente contrasto col progetto del 1905, e che rappresenta un « atavico ritorno verso la barbarie di età dimenticate »; deficienti e non encomiabili le norme sulle « questioni pregiudiziali ».

Passando al titolo II, è tutto mal concepito, malé coordinato e male espresso quanto concerne la competenza, in base a rilievi sbagliati di giurisprudenza, con l'incoerenza di ammettere il rinvio avanti il pretore e non avanti la Corte d'assise, salvo per la bancarotta, che c'è già, alla quale son deferiti reati di carattere troppo comune; mal consigliato l'attribuire alla Corte suprema ogni e qualsiasi conflitto di competenza; in fatto di rimessione da un magistrato all'altro, mancando i dovuti limiti e le volute condizioni; mentre in fatto di ricusa e astensione son preferibili le disposizioni vigenti. E in tutta questa parte, che comprende appena una sessantina di articoli, non sfuggono alla critica severa l'ordine e la forma del dettato legislativo.

Non si tratta adunque di qualche dissenso su questa o quella disposizione, per cui sarebbe più o meno facile, vagliati gli argomenti pro e contro, trovar la soluzione soddisfacente; ma, oltrechè la censura colpisce, può ben dirsi, tutte le disposizioni, e diventa quindi sistematica, vi è divergenza assoluta e continua sul metodo, sull'ordine, sui cardini degli istituti, per guisa che lo schema è colpito nella sua compagine, nel suo organismo.

Seguitando, infatti, nell'esame del progetto, la relazione della Commissione trova quasi tutto mal fatto, e anche e più specialmente nel modo come sono ordinate e distribuite le disposizioni che riguardano gli atti processuali, le nullità, i cosiddetti atti iniziali del procedimento (da collocarsi altrove), la polizia giudiziaria (tutto da rimaneggiare e rafforzare), l'inizio dell'azione penale, il sistema delle perizie, la citazione diretta e la direttissima (qui pure tutto indeterminato, o deficiente, o esuberante, da riesaminare e precisar meglio), i gravami istruttori (troppo complicati), gli atti anteriori al dibattimento (con articoli fuori di posto), il giudizio della Corte d'assise e i giurati (rispetto a

cui, non oltre a vari e profondi dissensi nel merito, si ritiene che molto è da semplificare, sfrondare, riordinare), i gravami in giudizio (da riordinarsi e riunirsi con gli altri), per finire con le norme sull'esecuzione, dove sono censurabili quasi tutte le disposizioni, e alle medesime in gran parte preferibili, come in altri punti, quelle del Codice vigente.

Dopo questo, si comprende benissimo come siasi sentito l'opportunità, se non la necessità, di scrivere: « La qualità e il numero delle osservazioni e delle proposte di emendamento contenute nella presente relazione non hanno dunque significato di *critica demolitrice*; ma esprimono il coscenzioso studio di concorrere alla bontà dell'opera con intento perfettamente unisono a quello dell'onor. ministro ».

Grazie tanto! Non ci può esser dubbio sulla coscenziosità dello studio, ed è chiaro parimenti che ministro e Commissione procedono perfettamente d'accordo nell'intento finale di dare all'Italia il miglior Codice possibile. Se non che il ministro ce ne presenta un testo, e la Commissione ne farebbe un altro quasi completamente diverso.

E a farci meglio intendere l'estensione e la gravità del dissenso, fondamentale e organico, la relazione si chiude formulando una serie numerosa di voti, in cui dovrebbero riassumersi le osservazioni e le proposte fatte nella medesima. Sono ben ventinove, e la maggior parte di essi, come già la critica, non riguardano singole disposizioni, ma interi loro gruppi, con soppressioni, aggiunte o trasposizioni, che involgono un rimaneggiamento generale del progetto, precisamente come si trattasse di farne uno nuovo.

Infatti, col primo voto si comincia a chiedere che « soppressi il primo e l'ultimo articolo, sia fatta un'attenta revisione dell'ordinamento della materia, per semplificarlo e conferirgli migliore assetto sistematico, avendo presenti all'uopo le varie indicazioni esposte nel testo della relazione ». Scusate se è poco!

E così di seguito nella maggior parte degli altri voti, che riguardano principalmente l'azione penale e civile, i rapporti fra le due giurisdizioni, la competenza, la difesa nell'istruttoria, le nullità processuali, l'istruttoria in generale, la citazione diretta, insomma tutte le parti e

gl'istituti più vitali e più organici del procedimento.

E allora, quando la relazione si chiude con questa fredda e laconica proposizione: « *Subordinatamente* a questi voti, la Commissione ha l'onore di chiedere al Senato che voglia approvare il disegno di legge », ecc., col quale si autorizza il Governo a pubblicare il Codice che vi è allegato, non pare dubbio che la Commissione accetti il progetto a un patto solo, che cioè vi siano accolte e operate le modificazioni da essa suggerite. D'onde poi quella proposta all'art. 1 della legge, per cui il Governo avrà facoltà non solo di « coordinare » le disposizioni del Codice, ma altresì di « emendarle », tenendo conto dei voti, eccetera.

Il ministro dichiarò di accettare quell'aggiunta, che corrisponde pure al testo del relativo articolo della legge introduttiva del Codice penale, ed è, d'altronde, troppo giusta e in conformità al concetto che informa il metodo legislativo con cui il nuovo Codice si discute e si propone di votare. E il ministro soggiunse pure altra dichiarazione, che cioè dei voti espressi dalla Commissione avrebbe tenuto il massimo conto; e si può ben credergli sulla parola. Ma deve tener conto di tutti i voti espressi nel Parlamento, e quindi anche di quelli manifestati dai singoli senatori. E poi, dopo il Senato verrà la Camera, e ivi pure saranno espressi dei voti, e dalla Commissione di esame e dai singoli deputati. E può darsi benissimo che i voti della nostra Commissione si trovino di fronte dei voti diametralmente opposti in questa o nell'altra Camera. E allora il ministro, che già non è obbligato ad accogliere nessun voto, si troverà ancora più libero di non far buon viso a quelli della nostra Commissione.

Dove se ne andrebbe allora la *subordinatamente* della Commissione? E dove se n'andrebbe la critica acuta, incessante, severa, spietata, che la Commissione fece del progetto, non di singole disposizioni, ma di interi istituti, di tutto l'insieme, del metodo, dell'ordine, dell'organismo del Codice?

Le potrebbe capitare anche di vedere non soltanto non accolti i suoi voti, ma accolti altri voti perfettamente opposti ai suoi e che aggravassero quelli che la Commissione ritiene vizi, difetti gravi e deplorabili del progetto e per



cui non gli avrebbe data mai la sua approvazione. E allora la Commissione avrebbe contribuito a far passare e approvare un Codice ch'essa, come sta e giace, disapprova e che si sarebbe indotta ad approvare soltanto *subordinatamente*, all'accoglimento di voti, che però all'atto pratico, e con tutto il buon volere del ministro, rimarranno lettera morta, assolutamente morta.

D'altra parte, non si può nemmeno far l'ipotesi che i voti della Commissione siano accolti, almeno nella maggior parte, poichè, come s'è veduto, in base ai medesimi si cambierebbe addirittura la fisionomia del Codice. Esso non sarebbe più il Codice presentato dal Governo, ma sarebbe quello architettato dalla Commissione; ne verrebbe fuori una solenne mistificazione, e l'art. 1 della legge costituirebbe una vera ipocrisia, perchè il Codice che si pubblicherebbe non sarebbe più il Codice che è ora allegato alla medesima, ma un altro.

Ecco perchè io mi permetto di trovare inconciliabile l'approvazione del progetto che ci sta dinanzi e la proposta di innovazioni che ne sconvolgerebbero l'ordine, la compagine, l'organismo.

È un sistema legislativo che può andare in un caso solo, quando cioè si tratti di un progetto il quale trovi già nel suo insieme, nel suo organismo, nella generalità delle sue disposizioni, il consenso comune e specialmente l'approvazione incondizionata del Parlamento. Ammaestrino l'Austria e la Germania, che sono ancora da circa tre anni intorno al progetto preliminare del loro Codice.

Anche nella discussione del Codice penale le Commissioni proposero numerosi emendamenti, ma erano tutti di dettaglio, alle singole disposizioni, nella maggior parte per modificarne e migliorarne la dicitura o la pena, non mai di carattere veramente sostanziale e organico.

Parmi adunque che non si possa uscire da questo dilemma: o approvare il testo del disegno di Codice nella sua attuale struttura, nelle sue linee generali, nell'ordine e nella disciplina degli istituti quali vi sono sostanzialmente disposti, e limitarsi a far proposte di qualche ritocco, di qualche lieve emendamento; ovvero, se si trova necessario, come pare alla Commissione, di mettervi dentro le mani con radicali innovazioni, quali sarebbero quelle che verrebbero fuori dal-

l'accoglimento della maggior parte dei suoi voti, dire apertamente e sinceramente, come farò io, che il progetto non va, che siamo ancora a quell'*inizio* dei lavori, a quel *primo* saggio di progetto, che deve veder passare ancora molta acqua sotto i ponti, prima di diventare il nuovo Codice di procedura penale del Regno d'Italia.

E mi sarebbe piaciuto che l'onor. ministro avesse fatta una dichiarazione un po' diversa da quella che ha fatto e di cui la Commissione s'è troppo affrettata a trar profitto, benchè poi l'ordine del giorno ch'è venuta proponendoci mi sembri perfettamente superfluo di fronte all'art. 1° della legge, che dice, e in forma ben più impegnativa, la stessa cosa. Avrei preferito cioè che avesse detto: il Governo terrà il più stretto conto dei voti e delle proposte della Commissione, in quanto però non vengano a ferire in pieno petto e a sconvolgere il sistema, l'ordine e gli istituti sanzionati nel Codice. La Commissione ne sarebbe rimasta forse meno soddisfatta e non sarebbe corsa a formolare il suo ordine del giorno; ma si sarebbe detta e fatta cosa non soltanto più sincera, ma più conforme agli interessi e al miglior successo del Codice.

Anche i voti, le osservazioni e le proposte apparentemente più semplici e di dettaglio, non sono talvolta meno influenti su tutta l'economia di un Codice o sull'ordinamento di una sua parte, massime quando si tratta di un Codice processuale, che ha una struttura, un organismo delicatissimo, capace di tutto risentirsene per un ritocco fatto alla più singola e isolata delle sue disposizioni.

Per esempio, ieri il senatore Garofalo ha trattato del riassunto del presidente alle assise, che il progetto sopprime e che il nostro collega vorrebbe conservare.

Ebbene, astrattamente, io non sono nè con l'uno, nè con l'altro assunto, ossia potrei essere con questo o con quello secondo le circostanze e le condizioni.

In Inghilterra, il presidente non soltanto riassume tutto lo svolgimento del fatto e delle prove, ma è autorizzato a porgere dei consigli, dei suggerimenti ai giurati sul modo di dare il loro verdetto. In Francia, invece, si è creduto necessario di abolirlo, il riassunto. Ma i sistemi giudiziari dei due paesi è essenzialmente diverso:

in Inghilterra il presidente rimane assolutamente passivo, inerte, nello svolgimento delle prove; in Francia, al contrario, come in Italia, è il presidente che lo dirige e vi prende la parte più attiva. La questione del riassunto si lega quindi intimamente col sistema giudiziale, e il discuterla e risolverla isolatamente dimostrerebbe non aver conoscenza esatta e scientifica degli istituti processuali.

Io quindi mi permetterei di rivolgere francamente una domanda all'onor. ministro, che dichiara di tener nella massima considerazione i voti della nostra Commissione: anche di quelli, e sono il maggior numero, che verrebbero ad alterare e modificare l'ordine e l'organismo del Codice, il concetto e la disciplina dei suoi principali istituti ed elementi? E alla Commissione vorrei chiedere: approverebbe (per quanto senza entusiasmi) e inviterebbe il Senato ad approvare il progetto di Codice in disputa, anche se i suoi voti non fossero accolti o corressero il rischio di non esserlo?

Non si creda peraltro che io mi faccia forte delle critiche e delle proposte della Commissione nell'apprezzare il Codice dell'onor. Finocchiaro. Se la Commissione è tanto discorde dall'onor. ministro in materia, altrettanto io sono discorde dall'una e dall'altro - a dimostrare così almeno quanta varietà di giudizi e di concetti vi possano essere nella fattura di un Codice, e come siamo lontani - comunque tutti all'unisono nel desiderare e ritenere urgente l'auspicata riforma - nelle direttive di un nuovo ordinamento della giustizia penale della terza Italia.

Naturalmente io potrò trovarmi dalla parte del torto; ma, se parlo gli è appunto perchè son più che convinto di aver ragione e perchè spero che voi, onorandissimi colleghi, me la riconoscerete.

La Commissione combatte la proposta del ministro, che vorrebbe affidare l'azione penale anche alle associazioni private legalmente costituite per uno scopo d'interesse professionale, come sarebbero, per es., quelle dei pescivendoli o degli abbacchiari e pollaroli, o pubblico, fra le quali si comprenderebbero anche la « Romanina » e la « Croce del Calvario », e alle istituzioni di beneficenza, e vorrebbe invece attribuirle, per le contravvenzioni, alle pubbliche amministrazioni interessate, nello stesso

tempo che le istituzioni di pubblica beneficenza sarebbero ammesse a costituirsi parte civile.

Ora, io sono perfettamente d'accordo con la Commissione, che uno dei precipui argomenti su cui si fonda il ministro nel sostenere la sua proposta è doppiamente errato, sia perchè l'esercizio dell'azione civile non ha che vedere con quello dell'azione penale, sia perchè non è assolutamente vero quanto egli afferma in ordine alla pretesa giurisprudenza, tendente sempre più ad allargarne il concetto, sino ad ammettere che si costituiscano parte civile le prelodate associazioni professionali. Se, infatti, v'è stato qualche caso sporadico e, direi quasi eccentrico di giudicati in questo senso e se talvolta la prima sezione penale della Corte suprema è andata in simile avviso, la seconda sezione penale della stessa Corte va ogni giorno più consolidando una costante giurisprudenza in un senso diametralmente opposto, nel senso cioè che solo un danno reale, concreto, positivo e diretto possa, almeno in base alla legge che ci governa, consentire la costituzione di parte civile in sede penale, sino al punto da negare codesta facoltà al comune per le trasgressioni ai suoi regolamenti, al marito per le lesioni personali inferte alla moglie.

Quando però la Commissione viene rimproverando al ministro che « l'attribuzione ai singoli del diritto all'azione penale riconduce verso il concetto della vendetta privata », che seguendone la proposta si « tornerebbe indietro verso la barbarie di età dimenticate », e che « l'azione popolare penale oscilla fra questi due poli: utopistica età dell'oro, ritorno atavico della vendetta privata », non si può a meno di sorridere pensando a paesi che sono al culmine della civiltà e dove non si è mai dubitato sulla legittimità e opportunità di conferire ben più largamente e razionalmente di quanto farebbe il progetto in esame, non soltanto a delle associazioni legalmente costituite, ma a tutti i cittadini, in genere, l'esercizio dell'azione penale, e in questo medesimo istante si discute in Germania l'istituzione, più o meno larga, di codesta azione popolare, alla quale fecero già buon viso alcuni cantoni della Svizzera e alcuni Stati dell'America del Nord.

Evidentemente la Commissione, combattendo la proposta ministeriale, si è lasciata pigliare nella stessa rete di equivoci in cui incapparono

il ministro e la sua relazione. Finchè, infatti, si confonde l'istituto della parte civile con quello dell'azione popolare, si smarrisce la bussola che deve orientarci in tale questione; e ha ragione la Commissione di prendere in giro il ministro attribuendogli delle vedute atavistiche e barbariche.

Ma l'una cosa non dovrebbe aver niente a che fare con l'altra, come l'azione civile non ha niente a che fare con la penale: tanto vero che vi sono delle legislazioni, come la germanica e l'olandese, che non ne ammettono il cumulativo esercizio in sede penale; tant'è vero che la penale fa egualmente e completamente la sua strada anche se l'altra non le tenga compagnia e se ne riservi l'esercizio in separata sede.

La nostra Commissione sarebbe dunque perfettamente nel vero se si trattasse di estendere i diritti della parte lesa e a questa, come tale, attribuire, oltre all'azione civile, anche la penale. Allora si potrebbe parlare di ritorno all'epoca barbarica della vendetta che compie l'offeso verso l'offensore. E non è da ora che io sono avverso a codesta che non mi perito di chiamare vera aberrazione, da cui adesso pare che il legislatore austriaco, il quale ne aveva seguito la tendenza, voglia ritrarsi. È già molto, a parer mio, che al danneggiato od offeso si conceda di esercitare in sede penale la sua azione privata, che non rare volte giunge a soppiantare la pubblica azione e a disorientare le nozioni legali dei reati, come in materia di esercizio arbitrario, di danneggiamento, di appropriazione indebita, e via dicendo, convertendo in un molto più comodo ed economico procedimento penale una assai più scabrosa, affaticata e dispendiosa causa civile; senza parlare dei ricatti che non rare volte si commettono in tema di violenza carnale, di ratto e di altri delitti contro il buon costume. E quindi non sarei alieno, per contrario, dal trovar conveniente che si provvedesse a sopprimere la stessa disposizione dell'art. 371 del vigente Codice di procedura penale, che concede alla parte civile la facoltà di citare direttamente in giudizio penale l'imputato, sia pure nei soli delitti perseguibili dietro querela.

Ma la questione è ben diversa quando si consideri l'azione penale dal suo vero punto di vista, cioè da quello dell'interesse sociale di

perseguire il delinquente e di ottenerne la convinzione e la condanna. Allora non è più il caso di discutere, come fa la relazione senatoria, se bene o male sieno invocati i principii liberali e democratici, ma si tratta solo di vedere e accertare, con criteri pratici e positivi, se la società possa e debba tenersi paga di affidare l'azione penale esclusivamente a un pubblico funzionario o se non le convenga di ammettervi pure, con le debite cautele, almeno per certe categorie di reati, certe categorie di persone, *uti singuli* o in una collettività organica riconosciuta. Come si vede, siamo assai lontani da una utopistica età dell'oro, che, del resto, in qualche paese è una realtà positiva e vivente, in cui ogni cittadino, come nelle gloriose democrazie dell'antichità classica, sia ammesso alla libera accusa.

Ed è fuor di luogo parlare dell'azione penale come di un diritto cosiddetto soggettivo dello Stato, che procede per delegazione sociale, con attribuzione esclusiva di potestà. Lasciamo che si divertano gli astrusi filosofi del Nord in codeste astrazioni; come la relazione senatoria si è ben guardata dal far propria un'altra dottrina a mio vedere fundamentalmente errata, e che pur fece fortuna in Italia, secondo la quale l'azione penale si concepisce come un atto di giustizia, che dunque non potrebbe attribuirsi se non a un organo giudiziario, quale si concepisce, snaturandone il carattere, il Pubblico Ministero.

Diciamo e proclamiamo piuttosto che l'azione penale rappresenta un diritto, un interesse di pubblico dominio, di fronte al quale lo Stato ha un sol dovere, un solo compito, quello di far sì ch'essa venga posta in moto ogni qualvolta sia necessario, ogni qualvolta ne sorga il bisogno; e, se in una società grandemente evoluta, nella quale cioè sia altamente sentito tutto quanto può e deve contribuire al pubblico benessere e all'universale sicurezza e prosperità, si può giungere al punto di consentirne l'esercizio a ogni e qualsiasi cittadino, non si vede ragione, *a priori*, di vietarlo assolutamente a tutti i cittadini in un paese dove pure qualche barlume di coscienza civile e politica è penetrato, pensando che giovi confortare e cementare siffatta coscienza appunto col farvi appello, nell'esercizio dell'azione penale, benchè con molta moderazione e prudenza.

Che poi anche la nostra Commissione non sia così assolutamente avversa all'azione popolare lo attesta col non disapprovare l'applicazione che se n'è fatta in materia elettorale. Sol che essa la giustifica, razionalmente, nel senso che ciascun elettore « possiede una frazione di sovranità ». Ma perchè non si potrà dire altrettanto per ogni cittadino nei riguardi della pubblica cosa? o almeno nei riguardi di quei delitti che offendono e compromettono i beni supremi del civile consorzio?

Ma, si soggiunge, l'esperimento di codesta azione popolare non ha dato abbondanti e apprezzabili frutti. Cominciamo però a riconoscere che, per quanto almeno se ne sappia, non ha nemmeno dato luogo ad alcuno di quelli abusi e inconvenienti per cui tanto si teme la libera accusa. E poi non mi sarebbe difficile dimostrare che una ragione dello scarso sviluppo avuto in Italia dipese, pure, oltrechè dall'abbassamento del sentimento politico nell'ultimo ventennio, dall'averne snaturato il carattere col vincolarne l'esercizio alla costituzione di parte civile, ciò che rappresenta veramente una solenne incoerenza.

E qui mi permetta la Commissione che io non trovi neppur troppo coerente il suo assunto, per cui, dopo aver rimproverato al ministro, con un linguaggio tanto colorito, di voler atavisticamente risuscitare l'età barbarica della vendetta con le sue proposte di azione popolare, essa medesima sia poi venuta propugnando una più ampia ed efficace partecipazione della parte civile allo svolgimento dell'azione pubblica, sino al punto, non soltanto di produrre e discutere i mezzi di prova, bensì ancora di concludere per l'applicazione della pena e di gravarsi in appello e in cassazione anche per gli effetti penali. Ma dove se ne vanno il carattere dell'azione penale e il prestigio dello Stato, cui si attribuisce il preteso monopolio di essa, l'autorità e dignità del Pubblico Ministero, che dunque non ha capacità e diligenza sufficienti per adempiere il dover suo? O non è codesto, per quanto mascherato, sotto le forme della parte civile, e perciò più insidioso e pericoloso, quell'atavico ritorno all'età barbarica della vendetta privata, ai fini della quale si farebbe servire la stessa azione penale? E non è tutto codesto in aperta contraddizione con l'aspra censura fatta al progetto

di voler favorire sì bassi e atavistici sentimenti?

Ciò si complica e si aggrava con l'altra proposta di uscire anche dall'indole e dai confini proprii dell'azione civile ammessa in sede penale, consentendo che sotto il suo vessillo possano militare tutti quegli altri interessi rappresentati da sodalizi e anche da semplici gruppi (leggi *classi*) di cittadini, che possano di riflesso risentir offesa o pregiudizio dal fatto incriminato.

Infine, ancora non sembra troppo coerente con le critiche mosse al progetto, il venir poi proponendo che si operi altra più completa esautorazione dell'istituto del Pubblico Ministero, attribuendo l'azione penale, almeno nei giudizi pretoriali, alle pubbliche Amministrazioni interessate nelle infrazioni che le riguardano e così, ogni singolo ramo delle varie Amministrazioni dello Stato, e crediamo pure delle provincie e dei comuni, e in ispecie di quello fiscali. Ma oltre l'incoerenza e l'esautorazione dell'organo accusatorio, si affacciano la complicazione e il dispendio che ne deriverebbero, poichè naturalmente ogni azienda dovrebbe fare da sé, nello stesso Dicastero delle finanze non potendosi confondere la tecnica e la suppellettile regolamentare delle privative con quelle dei pesi e delle misure, nè con quelle del demanio, e via dicendo; e così nel Dicastero dell'agricoltura, industria e commercio l'armamentario dei diritti d'autore non ha nulla a vedere con quello della monta degli stalloni; e ciascuna azienda dovrebbe provvedersi di propri e distinti legali, particolarmente versati nella rispettiva tecnica amministrativa e legislativa; e ogni giorno si vedrebbero sfilare davanti al pretore i più svariati organi dell'accusa, una specie di cinematografo accusatorio, che costerebbe allo Stato un occhio della testa e non gioverebbe certamente - a parte le sorti del giudicabile e della sua difesa - nemmeno al prestigio dell'Amministrazione, che vedesse fallire i suoi conati accusatori.

Non varrebbe neppure il pretesto, che si accampa, delle facili assolutorie, poichè, in realtà, fra tutti gli imputati prosciolti dai pretori, compresi i delitti, che sono il minor numero, e nei quali avvengono i maggiori proscioglimenti, non più del 7 o dell'8 per cento lo sono per non essere autori del reato o per non provata reità,

per i motivi cioè che possono far credere una debolezza nella repressione.

Dicasi piuttosto che giovi organizzar meglio che oggi non sia il Pubblico Ministero presso i pretori, che realmente non corrisponde, nel modo come funziona, alle più elementari esigenze dell'istituto.

Con questo non dico di aderire, da parte mia, alla proposta ministeriale e di ammettere senz'altro le organizzazioni di classe, veramente esse di natura atavistica, e che mi fanno un sacro orrore, agli onori della pubblica accusa. Ho voluto soltanto rilevare come si faccia presto a censurare una tesi, che certamente sta male in gambe, ma alla quale se ne contrappone un'altra, che sta peggio ancora e che non dimostra una perfetta e matura conoscenza del gravissimo problema in disputa, di cui io non oso fare nemmeno una delibazione, che tutta la vostra benevolenza non tollererebbe, ma che richiede studi ben maggiori e orientamenti ben diversi da quelli che sinora si fecero.

E come farò io a intrattenermi delle altre molteplici questioni ventilate nella relazione senatoria e dimostrare come alla critica, cui prestava facile bersaglio il progetto, non fosse altrettanto agevole contrapporre una salda e convincente ricostruzione? Per non tediarmi più troppo oltre, dovrò limitarmi a farne il più sommario accenno.

Sembrerebbe che la Commissione fosse ignara di tutto quanto si è detto e scritto contro il famoso istituto della *correzionalizzazione* quando ci viene di punto in bianco a proporla il ripristino.

Pensare che il giudizio per giurati - scusate se è poco - possa limitarsi ai delitti politici, è, per non dir altro, non intenderne la vera ragione d'essere e far onta alla magistratura togata, che, dunque, sarebbe sospetta proprio in quella materia in cui meno lo dovrebbe essere.

Chi non sa quanto non sia difficile e spinosa la questione delle perizie giudiziali? Ma è curioso che, mentre in Francia e nel Belgio si va propugnando una riforma nel senso di far loro respirare a pieni polmoni l'aria ossigenata della libera e pubblica discussione, vi sieno tra noi dei devoti del dommatismo cattedratico e ufficiale, gelosi, come i sacerdoti delle religioni più bugiarde e artificiose, che gridano allo scandalo perchè ogni qual tratto alla provvida

ribalta del contraddittorio salta fuori qualcuna di quelle aberrazioni che certe scienze ancor molto vacillanti, per quanto progredite e ormai rigogliose, possono facilmente sfuggire e che così tutti intendono per il giusto verso, laddove altrimenti passerebbero come pagine di vangelo, col maggiore strazio della scienza e della giustizia. Onde io non arrivo a comprendere come la nostra Commissione, composta pur di uomini tanto eminenti, abbia cercato di sopprimere anche il tenue spiraglio di luce lasciato dal progetto nel buio della perizia scritta, suggerendo che nel caso, improbabile, di dissenso fra i più periti, non resti altro da fare che di autorizzare il giudice a chiamarli - sentite un po'! - nel proprio gabinetto, per averne schiarimenti e cercar di metterli d'accordo. Sarebbe lo stesso come, se, considerati gli abusi e talvolta gli scandali che si commettono dai difensori, che sono poi i periti del diritto, si pensasse a sopprimere la difesa orale e in contraddittorio, per sostituirvi dei memoriali scritti da consegnarsi al giudice, autorizzato a chiederne eventuali e rispettose spiegazioni. È sempre il ragionamento degli scolastici dei bassi tempi: sopprimete il fuoco perchè incendia, l'acqua perchè annega.

Con tutto questo fa strano contrasto la lode data al progetto per quanto concerne il trattamento personale dei giudicabili, siccome ispirato a una maggior tutela della libertà. Qui dunque non c'entra più il morboso sentimentalismo in favore dei delinquenti... Eppure, se c'è cosa che debba far allibire i vindici custodi dell'ordine, sono i soverchi riguardi alla loro libertà individuale, favorendone la fuga, la latitanza, le mali arti intorbidatrici della verità e della giustizia!

Ma ben tosto la Commissione riprende il suo cammino: non riconosce alcun diritto nell'imputato di non contribuire alla propria rovina, astenendosi dal rispondere, e ragiona de' suoi diritti e alla sua difesa come ragionavano i padri cappuccini della santa inquisizione. Scambia l'imputato per un reo che si deve a ogni costo convincere, partendo non già dall'ipotesi che esso possa anche essere innocente, ma dalla presunzione che sia non altro che colpevole e mettendo in antitesi con lui nientemeno che lo Stato. « Lo Stato è attore nel giudizio penale », in cui altro non si scorge che « la giustizia in lotta contro il delitto ».

Sarò io tacciato di temerità se oserò contraddire a tali affermazioni, che costituiscono la piattaforma dei principali assunti della relazione senatoria? Eppure è ormai passato più d'un secolo dacchè la voce fatidica di Beccaria, di Filangieri, di Mario Pagano, mirabilmente sintetizzati dal genio di Giandomenico Romagnosi, cui ormai non è più lecito contraddire, insegnarono quanto tutti concordemente ripetono, che cioè la giustizia non è in lotta con nessuno, ma è semplicemente la sintesi e lo specchio della verità giudiziale, che può soltanto sgorgar limpida da un sistema processuale in cui accusa e difesa sien collocate allo stesso livello, allo stesso rango, sottoposte al medesimo trattamento, nell'ipotesi, molto saggia e molto obbiettiva, che il giudicabile possa essere altrettanto colpevole quanto innocente, per volerne il sacrificio e la punizione soltanto nel caso che esso risulti veramente, chiaramente colpevole, e che quindi tanto l'accusa quanto la difesa rappresentino degli interessi, dei diritti egualmente pubblici, egualmente sociali, egualmente sacri per lo Stato, che non è per niente attore nel giudizio penale, ma semplicemente spettatore, sebbene un organo suo, ossia del potere esecutivo, il Pubblico Ministero, abbia il preminente incarico di esercitare l'azione penale; allo stesso modo che organi suoi, senza confondersi con esso, sieno le varie amministrazioni che agiscono per lui, e lo stesso Governo.

E allora non sembra che possano reggersi proporzioni come codeste: che il Pubblico Ministero non sia parte in causa (o che mai sarebbe?); che la polizia giudiziaria abbia facoltà illimitata di ricerca e di accertamento; che sull'appello del solo condannato il giudice sia libero di aggravarne la condizione; e che la Corte suprema dovesse subordinare la valutazione di una nullità incorsa all'esame dell'influenza che la violazione di legge abbia esercitato sulla libertà della difesa e sull'esito del procedimento.

Non sfuggirà ad alcuno, che abbia anche solo pratica delle cose giudiziarie, l'estrema gravità di tale proposta. Poichè anche adesso la Corte suprema crede suo obbligo di esaminare, di fronte a un motivo di nullità, se il ricorrente abbia o non abbia interesse ad accamparlo; e anche non ha guari decideva che non l'avesse il con-

dannato in contraddittorio per irregolarità avvenute nel giudizio in contumacia avverso altri coimputati; che non potesse impugnarsi dall'imputato la sentenza della Corte di rinvio, la quale si fosse occupata anche del ricorso del Pubblico Ministero respinto dalla Cassazione, ove non ne fosse derivato alcun pregiudizio al ricorrente, e via dicendo.

Ma non si è certamente valutato quale enorme arbitrio si attribuirebbe alla Corte Suprema quando, non paghi di quel molto ragionevole apprezzamento, essa potesse andar indagando se l'irregolarità avvenuta abbia avuto influenza sulla libertà della difesa e sulla decisione del giudice. Il teste non prestò giuramento, il giudice non motivò un'ordinanza o si è rifiutato di pronunciarsi sopra una specifica domanda dell'imputato. Ebbene, la Corte suprema sarebbe autorizzata a ricercare o stabilire se la deposizione di quel teste era o non era importante nel merito del procedimento, se anche prescindendo dalla questione sollevata nell'incidente o dall'accordarsi o meno quel mezzo di prova, la difesa potesse egualmente avere il suo libero svolgimento... Basta enunziare, parmi, la proposta, per comprendere qual baratro si aprirebbe alla giustizia nelle sue supreme sfere, dove l'ultima sua parola dev'essere al coperto da ogni sospetto, da ogni arbitrio, da ogni preoccupazione del fatto e della moralità di chi lo abbia commesso.

Ah, dice la relazione, che sa bene dove vuol arrivare, « se l'esame della Corte dovesse prescindere sempre, con rigore incrollabile, dagli elementi di fatto, il suo compito sarebbe irrazionale e quasi impossibile di attuare ». Siamo sempre all'eterna questione della possibilità di separare nettamente il fatto dal diritto. Ma io mi guarderò bene dall'entrarvi, per quanto mi professi pienamente convinto non solo della possibilità, bensì dell'assoluta necessità di codesta separazione e distinzione netta, piena, precisa, senza di cui sarebbe un non senso, in Corte d'assise, lo sdoppiamento della funzione giudiziaria tra giurati e magistrati togati e la distinzione troppo evidente fra terza istanza e cassazione, cui incombe di accettare il fatto tal quale è definito e precisato nella decisione impugnata.

Però io domando: che ci ha a vedere codesta questione con la tesi propugnata nella re-

lazione? Qui non si tratta di nullità nella valutazione giuridica dei fatti e delle loro circostanze, per cui la questione avrebbe ragione d'essere; si tratta soltanto delle irregolarità di forma, di rito, negli atti processuali. E allora, che c'entra l'esame del fatto? Ci può entrare in un modo soltanto: per quanto cioè concerne la critica probatoria, che più ancora della questione di fatto, è questione di vero e proprio apprezzamento delle risultanze processuali e di convincimento giudiziale. Questo si vorrebbe dalla Corte di cassazione?

Se non che ne verrebbero escluse le nullità assolute. Ma, allora, tutto il suo assunto cade esso medesimo nel nulla o giù di lì! Infatti, anche nel progetto in esame tutte le nullità sono nettamente distinte in sanabili o relative e insanabili o assolute; e le prime non hanno mestieri di tante indagini per essere sanate, poichè o il silenzio della parte basta a eliminarle, ovvero non si possono proporre, perchè la parte medesima vi abbia dato causa o non abbia interesse a dedurle. Cosa può rimanere allora di codeste nullità relative che possono infirmare il procedimento? Basta la più elementare diligenza del giudice, aiutato anche dal Pubblico Ministero, perchè non se ne abusi, come si abusa, per la sua inettitudine, anche delle nullità assolute. Mi ricordo il caso recente di un avvocato che faceva registrare a verbale come il presidente non avesse data l'ultima parola all'imputato (e si tratta di una nullità assoluta), e l'ottimo presidente lasciò tranquillamente accertare quel vizio insanabile senza aver l'accorgimento di dire all'avvocato: la ringrazio tanto dell'avvertimento; ma aspetti un po' che metteremo a posto ogni cosa; e voi, imputato, avete la parola per dire quel che ancora vi piace a vostra discolpa.

#### Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Permetta, onor. Lucchini, che io dichiaro chiusa la votazione.

Prego i senatori scrutatori di procedere allo spoglio delle schede.

(I senatori scrutatori procedono allo spoglio delle schede).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Arnaboldi, Astengo.

Balenzano, Barracco Giovanni, Basile, Bava

Beccaris, Bettoni, Biscaretti, Blaserna, Bodio, Borgatta.

Cadolini, Caetani, Calabria, Caldesi, Caravaggio, Carle Giuseppe, Caruso, Casana, Castiglioni, Cavasola, Cefaly, Cerruti, Cittadella, Colonna Prospero, Conti.

D'Alife, Dalla Vedova, Dallolio, D'Andrea, D'Ayala Valva, De Cesare, De Giovanni, De Luca, De Riseis, De Sonnaz, Di Brocchetti, Di Collobiano, Di Martino, Di Prampero, Di Terranova.

Ellero.

Fabrizi, Fano, Fill-Astolfone, Finali, Fiocca, Frascara, Frola.

Garroni, Gessi, Gherardini, Giordano Apostoli, Giorgi, Goiran, Guala, Gualterio.

Inghilleri.

Lanza, Levi Ulderico, Lucchini Giovanni, Lucchini Luigi, Luciani.

Majnoni d'Intignano, Malaspina, Malvano, Malvezzi, Marinuzzi, Mariotti, Massarucci, Maurigi, Mazziotti, Mazzolani, Mazzoni, Mele, Melodia, Molmenti, Morra, Mortara.

Novaro.

Paganini, Pagano, Parpaglia, Pedotti, Perla, Petrella, Ponzio-Vaglia, Pullè.

Reynaudi, Ridolfi, Righi, Rignon, Rossi Giovanni, Roux.

Sacchetti, Saladini, Salvarezza, San Martino Enrico, Schupfer, Serena, Sonnino, Sormani, Spingardi.

Taiani, Tamassia, Todaro, Tommasini, Torrigiani Luigi.

Vacca, Veronese, Vigoni Giulio, Vischi.

#### Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Continui pure, onor. Lucchini, il suo dire.

LUCCHINI LUIGI. In seno alla Commissione si è rimasti sotto l'impressione di un caso che fece tanto rumore, quello, se non erro, del processo Palizzolo, onde seguì l'annullamento per aver uno dei tanti testimoni omissso una parte della formola del giuramento. Ma ognuno sa bene che in materia di giuramento si tratta di nullità assoluta; e quindi l'esempio non calza.

*Un senatore* (interrompendo). La sentenza nella causa Palizzolo fu annullata perchè un testimone condannato alla reclusione depose, contrariamente a quanto stabilisce la legge.

LUCCHINI LUIGI. Del resto non bisogna lasciarsi impressionare da un caso singolo, e volerlo generalizzare è un po' il vizio di noi Italiani, ma non è da gente seria e positiva, e soprattutto da giuristi e da legislatori.

Soggiunge la relazione, in appoggio alla tesi in disputa, che le violazioni di forma costituiscono il massimo numero dei ricorsi, ossia dei loro motivi. Ma sta anche in fatto che il massimo numero di tali motivi è respinto, e che fra gli annullamenti per vizio di forma la maggior parte è per quel difetto di motivazione, l'accertamento del quale purtroppo costituisce uno dei punti ancora più vulnerabili nel giudizio della Commissione senatoria e che in ogni modo sfuggirebbe a quelle indagini probatorie mercè cui si vorrebbe scrutarne l'ufficio e le finalità e annientarne quel po' di prestigio che ancora le rimane.

Nè saprei a che cosa miri l'assunto della Commissione, ripetuto più volte nella relazione, e formulato in uno de'suoi voti, che cioè sieno separate le cause di nullità formali dai motivi di annullamento per cassazione. Ma una cosa non vale perfettamente l'altra? E a che varrebbe assoggettare a sanzione di nullità la formazione o gli estremi di un atto, se l'inosservanza del precetto non portasse poi a nullità?

Rimane però il dubbio se la maggioranza della Commissione abbia condiviso il pensiero che trova sì largo sviluppo e sì energica affermazione nella relazione, poichè si dice che *una parte* (maggioranza o minoranza?) professò opinione contraria. E io sto recisamente con questa, considerando io pure che la sanzione di nullità stabilita dalla legge è suprema garanzia di giustizia, e non può, per sua indole medesima, essere abbandonata all'arbitrio del giudice, e che, d'altronde tutto sta nel ben determinare e definire i casi di nullità, limitandoli a quelli che veramente guarentiscano la sincera azione giudiziale e il buon diritto delle parti.

E passerò sopra molte altre singolarità proposte dalla Commissione, che farebbero credere a una conoscenza meno esatta delle condizioni e della pratica giudiziaria, come là ove si vorrebbe restaurare la fede assoluta nella confessione dell'imputato, dove si crede di rendere un servizio ai giudizi d'appello e di cassazione con l'inibire i mezzi aggiunti e sostituirvi le memorie a svolgimento, dove si afferma che altra giurisdizione penale speciale in Italia non v'è oltre la militare, dove si vorrebbe che fossero comunicati alle autorità competenti, ove occorra, tutti i precedenti giudiziari dei cittadini, quasiché non esistesse l'art. 14 delle disposizioni d'attuazione della legge 30 gennaio 1902 sul Casellario, e dove, infine, dopo aver tanto tuonato contro la retorica dottrinarica e i sentimentalismi libertari in favore dei delinquenti, si viene nientemeno che a proporre il contraddittorio delle parti nella camera di consiglio della Sezione d'accusa!

Ma è tempo che ritorniamo al progetto e alle relazioni, quella maggiore del 1905 e quella minore del 1911, che l'accompagnano e lo illustrano: entrambe, torno a dire, dottissime, importantissime, diligentissime, ma che, a mio sommo parere, non valgono a giustificare l'insieme e i particolari di un Codice, che, a parte la critica vivace e, non dirò demolitrice, ma scoraggiante, per quanto non persuadente, della nostra Commissione, è lungi assai dal corrispondere alle finalità e alle necessità cui dovrebbe provvedere una riforma completa e sistematica del nostro procedimento penale.

Io mi guarderò bene dal fare un esame, anche solo sommario, delle singole disposizioni. Oltre all'estensione smisurata del discorso, mi troverei di fronte a questioni su cui potrebbe essere diversa, ma sempre discutibile la soluzione. Ma poichè il mio concetto è che ci stia dinanzi un progetto che nemmeno possa riguardarsi come un'« opera iniziale » da costituire il canovaccio di una riforma organica e completa, così io mi limiterò a indicare quelle che a me sembrano deficienze di carattere generale e sintetico, che non lo rendono suscettivo di un semplice lavoro di emenda e di coordinamento, onde possa diventare il nuovo Codice di procedura nel Regno d'Italia.

Io parto da un concetto che mi sembra molto chiaro, molto ovvio e molto semplice. Per abrogare un Codice e sostituirvene un altro ci devono volere delle buone e valide ragioni, poichè un Codice, per un paese, e non piccolo, quale il nostro, non è come un abito, che si mette e si cambia con poca fatica e senza difficoltà. Un Codice che è in vigore da oltre mezzo secolo (poichè la riforma del 1865 non è stata che di lievi ritocchi, senza alte-



rano punto la compagine), e che aveva già trovato in gran parte del paese un ambiente legislativo e giurisprudenziale molto affine, poichè le leggi vigenti nei vari Stati in cui era divisa l'Italia, per la maggior parte erano plasmate su quello stesso stampo ch'era comune al Codice del 1859, il Codice napoleonico del 1808, si è formato tutto un mondo di cultura, di dottrina, di giurisprudenza, di ambiente, di abitudini, di pratica giudiziaria, che costituisce carne della carne, sangue del sangue di tutta questa gente; e di tutto questo movimento, che, dalla scuola alla magistratura, dalla curia all'amministrazione, forma tutta una fitta rete di studi e di atti, di funzionari e di professionisti, di pubblicazioni e di provvedimenti, legislativi, giudiziari e amministrativi, che si succedono, s'intrecciano e si svolgono, facendo sempre capo a quella stessa compagine legislativa da cui tutti dipendono.

Già una singola legge speciale, per poco che sia complessa e organica, mette radici profonde nel corpo sociale e genera i più svariati rapporti e vincoli nei più riposti meandri della vita sociale. Può quindi facilmente immaginarsi quel che avvenga nei riguardi di un Codice, e particolarmente di un Codice di procedura penale, che si attiene a tutto lo svolgimento della giustizia punitiva e che rappresenta come un grande imponente macchinario, con un numero infinito di congegni e di movimenti, fra di loro più o meno bene coordinati in origine, ma che poi la lunga e diuturna pratica, vincendo ostacoli senza numero, correggendo difetti, colmando lacune, affinando insomma ogni parte, rese famigliari e adattati anche dove poteano essere meno adattabili e meno appropriati. Vi si è elaborata tutto intorno una annosa e salda giurisprudenza, che alla sua volta costituisce un prezioso e fecondo patrimonio, integrante la legge e vivificandola nel contatto con le mutevoli vicende e necessità umane sociali.

Or bene, all'avvento di un nuovo Codice tutto questo si deve mettere a soqquadro, e in gran parte annullare, per ricominciare da capo e formare tutto un nuovo sistema di studi e di rapporti, tutta una nuova esegesi, tutta una nuova giurisprudenza, tutto un nuovo mondo giudiziario, professionale, amministrativo. Ordinamenti interni, regolamenti esecu-

tivi, registri d'ogni fatta, tutto si deve rivedere e rifare. È una necessità imprescindibile, a cui non si può sottrarsi. Ma perchè simile evoluzione o rivoluzione sia giustificata occorre, pare a me, che il grave sacrificio sia compensato dall'avvento di un nuovo Codice che arrechi alla giustizia e alla pratica, alle persone e alle istituzioni quei benefici che se ne devono attendere e ponga riparo a quei mali e inconvenienti che reclamano la grande riforma.

Fra codesti mali e inconvenienti che più si lamentano col Codice che ci governa son certamente quelli della lentezza, della prolissità, della complicazione con cui procedono le istruttorie e i giudizi, togliendo efficacia e prestigio alla repressione e alla giustizia, portando discredito alla magistratura, ingenerando scontento e sfiducia in tutti e verso tutti.

Può dirsi che il nuovo organismo processuale vi porti riparo?

Ecco: nelle sue linee generali, il sistema del procedimento rimane quello stesso di ora, ibrido, eclettico, come quello del Codice vigente: nel suo svolgimento, prima un periodo inquisitorio, segreto, scritto, con un barlume d'intervento difensionale, ma alla mercè dei funzionari istruttori e del Pubblico Ministero; poi un periodo accusatorio, che si trova in gran parte legato dalle operazioni istruttorie. In sostanza, due procedimenti che si succedono l'uno all'altro e si ripetono. E, vi sia o non vi sia istruttoria, affidata a un funzionario, ch'è un curioso impasto di giudice e di bargello, una polizia giudiziaria composta dei più svariati elementi, spesso in antagonismo fra di loro, dipendenti a una volta, più nella forma che nella sostanza, un po' dal giudice, un po' dal procuratore del Re. E lungo tutto il procedimento una serie interminabile di atti e di formalità e d'istanze e di gravami, in opposizione, in appello, in cassazione, e complicazioni, che fanno spesso smarrire il bandolo della matassa.

Codesto sistema così complesso, involuto, defatigatorio è quello medesimo consacrato nel progetto, nelle linee generali, non una di più, non una di meno.

E allora perchè andiamo ad affrontare codesta procella, del cambiamento di Codice?

Ma v'è di peggio!

Il nuovo Codice, anzichè scemare andrebbe ad aumentare le complicazioni dell'attuale. In

pochi tratti ve lo dimostro, sebbene non sia breve nemmeno il farne soltanto l'enumerazione.

Infatti, si accrescono i casi di astensione e ricusa, si deferiscono alla Suprema Corte tutti i casi di conflitto e tutte le domande di rimesione; si devolvono alla Sezione d'accusa i provvedimenti disciplinari avverso gli avvocati; si rende obbligatoria la difesa in ogni più minuscolo giudizio; si vuole un procedimento separato e distinto per qualsiasi reato che si commetta all'udienza; si esigono a pena di nullità le conclusioni delle parti anche per le ordinanze incidentali; si prescrive una specie di notificazione degli atti ai troppi nostri concittadini dimoranti all'estero, nel paese ove dimorano; si ammette anche in penale la restituzione in termine; si consente l'interposizione di gravami per parte dei congiunti, tutori e difensori e che possa farsi presentare in qualunque ufficio di cancelleria; si legittima l'odierno abuso di leggere in udienza il solo dispositivo delle sentenze, con l'effetto conseguente di lasciar senza termine il motivato e il gravame; si ammettono i coimputati non appellanti e non ricorrenti a fruire non soltanto dagli eventuali benefici risultanti dai gravami, ma dei gravami stessi; si permette l'impugnativa di falso di verbali, sentenze e loro notificazioni, senza la dovuta inserzione; si rende obbligatoria la ratifica della denuncia e della querela; si equipara, in genere, la riconciliazione alla remissione; si dispone che il pretore informi giornalmente il procuratore del Re di tutti i reati venuti a lui per competenza, e il procuratore del Re faccia altrettanto col procuratore generale; si ammettono gli appellanti a dedurre anche in udienza le pretese nullità, estendendo la facoltà nel giudice di far nuove indagini; e in Cassazione poi, oltre a rendere più agevoli e meno infrenati i ricorsi, si ammette a ricorrere anche la parte lesa non riconosciuta parte civile (che oggi la giurisprudenza tollera) e si ammette il ricorso immediato avverso la domanda di libertà provvisoria reietta, e oltre alla facoltà, pure in Cassazione, di dedurre in udienza le eccezioni di nullità, s'istituisce una enormità, che anche la Commissione stigmatizza, quella di potersi gravare alle Sezioni unite contro le sentenze della stessa Corte suprema in Sezione semplice.

Queste e altre, che per brevità tralascio dal menzionare, riguardanti l'istruttoria, la citazione diretta, nella quale s'introducono pure gravami e si fanno intervenire i magistrati istruttori, l'atto d'accusa, contro il quale altresì può farsi opposizione, e il dibattimento, sono le belle o brutte novità del progetto, che non discuto in merito, ma che evidentemente son destinate ad accrescere, anziché diminuire, com'è nel voto di tutti e nell'urgente bisogno dell'amministrazione giudiziaria, le lungaggini e a complicare le vicende dei nostri già interminabili processi penali.

E codesto è il nuovo Codice che si vuol dare all'Italia per migliorare le sorti lacrimevoli della giustizia?

Io so bene che alcune delle proposte innovazioni - ma, badiamo, alcune poche - sono suggerite e direi quasi imposte - e altre forse lo sarebbero - dal più largo e sicuro riconoscimento e bisogno di tutela delle parti, e perciò quali maggiori coefficienti di retta e illuminata giustizia. Ma tali innovazioni non si dovrebbero scompagnare da una vigorosa e coraggiosa semplificazione di tutto il meccanismo processuale, che, al contrario, come ho detto, è lasciato sussistere in tutta la sua involuta e soffocante compagine.

Mi taccio delle innumerevoli incoerenze che si notano a occhio nudo nel progetto. Ne accennerò soltanto alcune: la pena di nullità comminata per il mancato giuramento dei testi, e non per quello dei periti; disposto che ora si computa e ora non si computa il *dies a quo* nei termini; fatto obbligo al magistrato di denunziare il reato che s'intravede nel giudizio civile, e non nel giudizio penale; facoltà nel giudice di cambiare il titolo dell'imputazione, e non in appello e in sede di rinvio quello della condanna, e via dicendo.

Ma chi sono i *pubblici ufficiali* degli articoli 92 e 93? Non possono essere gli agenti o ufficiali di polizia giudiziaria, e mono ancora quelli del Codice penale, limitati agli effetti della legge punitiva.

E le *parti*, chi sono le parti di cui si fa tante volte menzione? C'entra o non c'entra il Pubblico Ministero, che la Commissione vorrebbe fosse nè carne nè pesce?

E si può mai chiamar *parte*, come fa troppo spesso il progetto, il leso o danneggiato, che

non ha mai veste d'intervenire personalmente in giudizio se non come testimone?

Non voglio ritornare sulla questione della parte civile, di cui si snatura completamente il carattere, conservandole l'esercizio dell'azione penale nei casi degli articoli 3 e 4; nè su quella delle perizie, per cui non si potrebbe proporre un sistema più incoerente di quello del progetto.

Piuttosto mi necessita dir brevi parole sopra altre gravi deficienze del progetto, che, pur volendo veder fondo a tutta l'opera processuale, ha lasciato incerti o insoluti alcuni dei più gravi problemi che travagliano la scienza e la legislazione, e di qualche istituto non si è dato nemmeno pensiero. Riguardo ai primi, mi limiterò ad accennarne due, che costituiscono come l'alfa e l'omega del procedimento.

Che dire del gravissimo problema delle notificazioni, che dà tanto filo da torcere alla giurisprudenza, ed è veramente fondamentale nel procedimento, poichè riguarda e ne accompagna gli atti più essenziali: la citazione, la sentenza, il gravame? Ebbene, per le notificazioni ordinarie il progetto non sa trovar di meglio che sopprimere, giustamente, l'ipotesi del domicilio, e per le notificazioni all'estero si riferisce alle convenzioni internazionali... che non esistono, con altre prescrizioni inattuabili, e non trova modo di attuare in Italia quello che già felicemente si attuò in altri Stati civili, la tanto semplice, sicura, pratica notificazione a mezzo postale.

Dopo tutto quello che s'è detto del conflitto di giurisprudenza fra le due Sezioni penali della Corte suprema, dopo che salta agli occhi di chiunque l'assurdità della ripartizione della competenza fra di esse, e dopo che la grande diminuzione dei ricorsi, renderebbe ormai facile una diversa sistemazione della materia, non sembra verosimile che nel progetto e in entrambe le relazioni non vi sia traccia neppure di un pensiero sorto in proposito. Nè certo alcuno vorrà disconoscere che non sia di primaria importanza l'ordinare nel miglior modo possibile la giurisdizione suprema in sede penale e che non sia vivamente deplorabile che si abbiano, in sostanza, due Corti regolatrici, invece di una sola, annientando in gran parte i benefici dell'unificazione soltanto apparente della Corte di cassazione in questa materia.

Era, invero, assai più tollerabile la sussistenza di cinque Corti supreme, anche in penale, ciascuna delle quali avesse una propria giurisprudenza, rispondente alle diverse tradizioni, ai vari atteggiamenti della coscienza giuridica nelle diverse regioni in cui erano installate. Ma è intollerabile che in una stessa Corte suprema, unificata appunto per conseguire unità d'indirizzo e di pensiero nell'interpretazione e applicazione della legge, si abbia un perenne dissidio, talvolta sulle più gravi e palpitanti questioni, fra le due sezioni che la compongono e che si ritenne necessario, forse a torto, istituire, per rendere possibile il disbrigo della gran mole di ricorsi che vi dovevano affluire. Nè, per quanto si faccia, è possibile evitare i dispareri e i contrasti, che, in passato, per il numero degli affari e per il diverso formarsi dei collegi giudicanti, era possibile anche in una stessa sezione.

Pare dunque a me che s'imponga assolutamente il provvedimento.

BALENZANO, *della Commissione*. Che cosa proporrebbe lei?

LUCCHINI LUIGI. Io veramente non sono venuto qui per fare proposte, ma solo per apprezzare o meno le proposte della Commissione e del ministro. In ogni modo la posso contentare.

Quali proposte? Mi par cosa molto semplice.

La ragione della divisione in due sezioni è stata principalmente suggerita, come ho detto, dal gran numero dei ricorsi, qualche cosa che si aggirava intorno ai ventimila. E si pensò che, attribuendo a ciascuna sezione una diversa competenza, si sarebbero evitate le discrepanze. Ma due sole materie venivano a essere di singolare spettanza della prima sezione, quella delle leggi speciali e quella dei giudizi d'assise: su tutto il resto dovevano versare promiscuamente le due sezioni.

Ora però che il numero degli affari è grandemente diminuito, non resta che da scegliere fra l'una o l'altra di due soluzioni: o, volendosi mantenere le due sezioni, renderne comune la competenza, come avviene per tutti i tribunali e per tutte le Corti d'appello divise in più sezioni, prescrivendo che in caso di conflitto di giurisprudenza si riuniscano in assemblea plenaria i componenti le due sezioni per dirimerli; ovvero, pur conservandole formalmente, anche

per non alterar faccia all'organismo della magistratura suprema, modificarne le attribuzioni nel senso che una di esse soltanto sia chiamata a giudicare sul merito dei ricorsi ritualmente discutibili, e all'altra sia deferito l'esame dell'ammissibilità dei ricorsi, sia in materia civile, come in Francia, sia in materia penale, e ove si creda, giovandosene per comporre, in unione all'una e all'altra delle altre due sezioni, le Sezioni unite, civili e penali.

Non esiterei a preferire la seconda soluzione, la più semplice, la più conveniente, la più sicura per gli effetti della riforma, che parmi sia urgente e che nessuna ragione contraria possa contrastare.

Ma, torno a dire, sembra inverosimile che nell'elaborazione dello schema di un nuovo Codice non siasi nemmeno avvertito e accennato a una questione di tanto momento, che riguarda la funzione della Suprema magistratura, da cui tanto dipendono le sorti della giurisprudenza e quindi della giustizia, e in presenza pure dei notori gravissimi inconvenienti che ogni giorno si lamentano.

Quanto alle condizioni di ammissibilità dei ricorsi, son perfettamente d'accordo che possa sopprimersi quella del previo deposito, anche per le complicazioni e i perditempi che cagiona, a patto però che vi si sostituisca altro più logico e anche più efficace freno, quale sarebbe una sanzione per i ricorsi e i motivi temerari; ma non trovo affatto plausibile che sia eliminato il precetto della costituzione in carcere o in istato di libertà provvisoria - sia pure elevando la misura della condanna che lo esiga - poichè codesto è il solo modo di far intendere che il ricorso in Cassazione è e deve considerarsi un rimedio straordinario; e tale non sarebbe se la sentenza di condanna non ricevesse nel frattempo almeno precaria esecuzione. È troppo risaputo come il ricorso non serva nel maggior numero dei casi che a guadagnare tempo e a far procrastinare l'esecuzione della condanna; ed è quindi urgente anche da questo lato che l'estremo gravame non sia privato di questo freno, d'altronde giusto e logico.

Non aggiungo altre parole circa la proposta, per me inqualificabile, non solo dal punto di vista delle complicazioni processuali, ma da quello altresì del carattere e dell'autorità dei giudicanti supremi, di convertire le Sezioni unite,

istituite unicamente per derimere i conflitti di vario genere, in un ulteriore grado di giurisdizione, senza dire della scarsa garanzia e dei pericoli che in pratica presenta un collegio così numeroso di giudicanti.

Ma è poi strano, e lo vorrò anzi dire in superlativo, stranissimo, che oltre a codeste imperdonabili deficienze, si notino nel progetto in esame delle vere e complete lacune in materie che pur sono di grande importanza.

Mentre si andò incorporandovi e riproducendovi testualmente le disposizioni di altre leggi e decreti legislativi, come quelle sulla condanna condizionale, sul Casellario e sulla riabilitazione e quelle del decreto di attuazione del Codice penale - che poteano anche lasciarsi al loro posto - si tace assolutamente della composizione del giuri nel giudizio, che parmi sia proprio di pertinenza strettamente processuale, per la partecipazione diretta che vi prendono il giudice e le parti in causa, tanto più che in argomento non mancano voti di riforma, massime in relazione alle facoltà e operazioni di ricusa.

Vi sono due nuovi istituti, che non so con quanta costituzionalità e legalità, ma che da tempo funzionano prima e a lato della condanna condizionale: l'indulto e la grazia condizionali essi pure. Ho detto male: funzionano; dovevo dire che si concedono, ma che non funzionano quasi per niente, perchè mancano gli ordegni giudiziari e amministrativi per farli funzionare, e quindi sono quasi completamente abbandonati a loro stessi. Chi ci ha pensato?

In tutti i paesi più civili del mondo, e in quelli pure dove è più alto il sentimento dell'autorità e della giustizia, come in Francia, in Germania, in Austria, si sono sanzionate o sono in gestazione leggi che provvedono, più o meno largamente, all'infuori dei casi di revisione, alla riparazione degli errori giudiziari, inevitabili purtroppo nella fallibilità degli umani giudizi, e che la società ha stretto dovere di riparare, massime in caso d'ingiuste detenzioni sofferte, o come giudicabili o come condannati; e ciò quale supremo e sacro atto di giustizia e insieme di umanità. Io stesso ebbi l'onore di presentare una proposta di legge all'altro ramo del Parlamento, che già le avea cominciato a far buon viso.

Ebbene! la prima relazione brevemente ne

ragiona e afferma recisamente venuto il tempo di provvedere; ma il progetto è muto, tranne che per i casi, limitatissimi, della revisione.

Un tema che è di primaria, di assoluta attualità e su cui si discute e si consuma tempo e inchiostro, anche oltre misura, è quello dei minorenni.

Si può ben dire questo il loro tempo e il loro impero. *S. M. l'enfant*, era il titolo di un brioso articolo che leggevo giorni fa nella *Revue de Paris*. E fra gli altri poveri fanciulli e adolescenti, sono i minorenni delinquenti, giudicabili, condannati e liberati. Si parla e si domanda per loro un trattamento speciale, nei provvedimenti della libertà personale, nell'istruttoria, nel giudizio, nell'esecuzione delle condanne, nella loro liberazione dal carcere. Credete voi che il progetto e le sue dotte relazioni se ne sieno occupate e preoccupate alcunchè? Nemmeno per sogno.

Si dirà che c'è una Commissione Reale, genialmente istituita dal ministro Orlando, due anni or sono, della quale faccio parte io pure, sebbene dormiente, sotto la presidenza di quell'uomo insigne e a me carissimo che presiede pure l'attuale nostra Commissione, che vi sta provvedendo o allestendo nientemeno che un apposito Codice. Sta bene. Ma pur augurandosi che i lavori della Commissione siano fecondi dei migliori risultati, poteva e può un nuovo Codice di procedura dispensarsi dal provvedere, almeno sui punti fondamentali e di massima riservando poi a leggi e regolamenti speciali i particolari, in così grave, urgente e palpitante argomento?

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Sarebbe come mettere il carro avanti i buoi. Infatti non essendosi ancora stabilite delle norme non possiamo invertire il sistema logico e fissare fin da ora le particolarità di procedura. Aspetteremo le proposte della Commissione, il Senato le approverà il Codice di procedura potrà applicarle.

LUCCHINI LUIGI. Ma io non credo che l'obiezione che fa l'on. ministro abbia fondamento. Non si tratta di mettere il carro avanti i buoi, di disciplinare la delinquenza dei minorenni; so anch'io che questo tema esorbiterebbe dal compito della Commissione, ma si tratta di disciplinare i modi come i minorenni possono essere tradotti in giudizio, i modi come debbono essere trattati in caso di arresto e di detenzione pre-

ventiva, i modi come procedere a loro riguardo nell'esecuzione delle pene.

Altrimenti non dovevano neppure inserirsi nel progetto quelle due magre disposizioni che vi figurano: l'una sui modi della custodia preventiva (lasciando poi nell'ombra quanto concerne l'esecuzione dei mandati e il semplice arresto), e l'altra sulle porte chiuse quando il giudicabile sia minore dei diciott'anni.

E ora vorrei sapere dall'onor. ministro perchè non ha costituito un capo a sè della materia delle spese processuali, come si trova nel Codice vigente, e lo è pur nei Codici stranieri più reputati. È anche codesto un tema troppo grave e in cui si presentano non lievi controversie, per lasciarlo disperso in varie e inorganiche disposizioni del Codice, alcune delle quali mi sembrano fuori di posto, come quelle che si trovano sotto la rubrica dell'« esecuzione delle condanne civili », per cui parmi si equivochi fra indole della condanna, che riguardo alle spese è certamente civile, e specie della condanna, ch'è propriamente penale.

Infine, c'era un istituto, che ha la sua radice nel Codice penale (art. 101), ma che non ha norme processuali, o trovasi variamente disciplinato nelle leggi speciali, ed è quello della *obblazione volontaria*, o altrimenti della *conciliazione amministrativa*. Perchè anche di questo non si è voluto o non si è saputo tener conto nel progetto del nuovo Codice? E dire che vi ha provveduto persino il Codice di procedura penale della Colonia Eritrea!

Qui verrebbe in acconcio di accennare ad altri vizi sistematici del progetto; rubriche e partizioni oziose o inesatte, come la divisione del titolo I del libro I, in due capi, mentre vi sono disposizioni promiscue (art. 11) o fuori di posto (art. 14); la rubrica del capo II del titolo IV, che parla degli « atti in udienza », non avvertendo che si tratta anche di quelli dell'istruzione; nel titolo II del libro II, dove si parla di procedimento, ma in senso diverso da quello inteso nel progetto; nel titolo II del libro III, dove il capo I inutilmente si ripartisce in sezioni, e nel capo IV si dice trattarsi dell'« inizio dell'azione penale », mentre si tratta di veri e propri atti processuali, e via dicendo.

Con ciò si connettono due altri difetti organici: gli errori di collocamento e le espressioni erroneamente usate. In generale, o non tro-

vano sede appropriata nel Codice di procedura penale, o dovrebbe almeno formarsene un capo a sè, le numerose disposizioni di vero carattere punitivo che vi sono disseminate, come negli articoli 88 e 89, 116 e 117, 173, ecc.

L'articolo 1, come dice la Commissione, di molto discutibile utilità, non concerne l'azione penale; nell'art. 99 non trattasi di atti; l'articolo 104 non prevede che il giuramento dei testi può prestarsi anche fuori d'udienza; nell'art. 185 si tratta di tutt'altro che d'investigazioni preliminari; l'art. 378 concerne pure il giudizio; e così le disposizioni sull'assunzione ed esame dei testimoni, periti e interpreti (art. 486 segg.); gli art. 482 e 483 trattano materia non di discussione, ma di sentenza.

Quanto non avrei da dire sulla forma e sulla nomenclatura! Ma il tempo stringe e devo limitarmi alle cose più notevoli. Prescindendo da quelle *parti*, che non si sa spesso cosa vogliono dire, abbiamo il *giudice* che serve a indicare sinteticamente il magistrato decidente, ma che dà talora luogo a equivoci, quando poi si usa per singolo magistrato, e sta, per esempio, in contrapposto del giudice istruttore, che pure è sempre unico, mentre comunemente *magistrato* serve a indicare più il tutto che la parte.

Richiedono, invece, delle cure radicali, nella compagine del progetto, quelle nomenclature più generali che si vollero adottare contrariamente all'uso invalso e anche al significato ordinario delle espressioni e di cui non si vede proprio alcuna utilità, ma si può invece misurare tutto il danno, perchè si vuol dire *imputato* solo nell'istruttoria, e *accusato* ogni giudicabile nel dibattimento, quando poi l'*accusa* non è conservata che per la Corte d'assise? Perchè voler innovare sulla legge nella pratica attuale e dire *sentenze* in luogo di *ordinanze* le decisioni del giudice istruttore, vocabolo logicamente usato soltanto per le decisioni definitive o parificate alle medesime; e *appello*, in luogo di *opposizione* il gravame contro la divisione istruttoria? Al contrario, non si comprende la ragione di conservare in legge una rubrica sbagliata, qual'è quella di *conflicti di giurisdizione*, che in pratica correttamente si chiamano *conflicti di competenza*.

C'è poi una locuzione, che fu disapprovata giustamente anche dalla Commissione, che è

filologicamente errata: *rimedii giuridici*. Evidentemente *rimedio* è fuori di posto per due ragioni: perchè *rimedio* vuol dire, come farmaco, medicina, ciò che serve a toglier via un male, e sarebbe strano che la legge qualificasse per tale una sentenza che s'impugna; perchè si riferisce, se mai, all'effetto di quell'atto che si adopera per impugnare la sentenza. Che ci sta poi a fare il predicato *giuridico*? Non sarebbe che un pleonaso, che non aggiunge perfettamente nulla; e basterebbe dire *rimedio*, se l'espressione fosse esatta e felice. Perchè non usare invece la voce tanto comune, espressiva, appropriata e tecnica di *gravami*?

Meglio ancora niente, ed evitare codeste nomenclature sintetiche, le quali stanno bene in un trattato, ma non si confanno a un testo legislativo.

E qui apparisce un altro vizio organico del progetto: la ripartizione eccessiva è anch'essa di carattere troppo didattico, delle materie. Anche il Codice penale ha un po' di questo difetto, che rimonta alle sue origini e non si è potuto levar completamente di dosso, rendendo non rare volte imbarazzato il legislatore nel più logico collocamento delle disposizioni. Ma in questo progetto assurge proprio a proporzioni più che esagerate. Quasi ogni titolo è diviso in capi e molti capi son divisi in sezioni. Fra capi e sezioni si arriva al bel numero di settantacinque. Il Codice attuale, che pure non ischerza, non ne conta più di quarantotto. In ciò la legislazione tedesca, al contrario di quella dottrina, che è pur tanto minuziosa e analitica, fa scuola di sobrietà e di serietà, seguita poi da tutti i più recenti Codici degli Stati nordici, della Svizzera, dell'Ungheria, ecc.

È naturale che le esigenze della legge sieno molto diverse da quelle della dottrina e della scuola; e gli esperti della materia sanno bene quale e quanta importanza abbia una buona e retta classificazione delle disposizioni, classificazione che è soltanto possibile se la loro distribuzione e ripartizione sia semplice, senza pretese scientifiche, che sarebbero fuori di posto.

Farei perdere troppo tempo se volessi soltanto accennare ai diversi errori ed equivoci incorsi nelle classificazioni, oltre che nelle nomenclature del progetto, di alcuni dei quali ho già fatto parola.

Altro vizio gemello del surriferito è questo: una quantità di disposizioni assolutamente superflue, o perchè di carattere affatto dottrinario o nozionale, o perchè rappresentano un eccessivo frazionamento di articoli, o perchè meglio comprese in altre leggi, o perchè di carattere regolamentare, di cui non si contesta l'utilità, ma che, essendo anche sfornite d'ogni sanzione, starebbero meglio in regolamenti successivi e separati, non mai nel Codice.

A parte l'art. 1, di cui la Commissione dimostra pure l'erroneità, darò l'esempio di alcune fra esse: gli articoli 110 e 197, che pongono un'inutile classificazione delle pronunzie e dei procedimenti, l'art. 153, cui già provvede il 180 del Codice penale, gli articoli 224, 228, 279, 366, ecc., che dispongono quanto è troppo ovvio si faccia, col pericolo d'inceppare senza ragione l'opera giudiziale, l'art. 667, ecc., e poi gli articoli 231, 241 e seguenti, 269 e seguenti, 275 e seguenti, 447, ecc., che sono d'indole affatto regolamentare.

Così vien fuori un Codice che conta la bellezza di 719 articoli, alquanto meno, è vero, del Codice vigente, che già tutti sappiamo quanto sia farraginoso e ingombrante, ma troppi più dei Codici stranieri più recenti e più reputati, che non sogliono mai arrivare ai 500. Eppure ivi son ben regolate e a dovere tutte le materie, ma con quella sobrietà di norme e di formole che tanto giova alla pratica più facile e più illuminata.

Ritornando ancora alla nomenclatura, c'è a far menzione da ultimo di un'innovazione così strana, così sbagliata da non potersi dire. Il libro II s'intitola del *procedimento*, e sotto codesta voce si vuol intendere tutto quello che riguarda il periodo inquisitorio del processo, quanto nel Codice vigente si chiama « istruzione preparatoria ».

Non ebbi tempo di accertare quando e come sia venuta fuori codesta bella trovata, e non saprei neppur ora dire in quale trattato o manuale dei tempi andati siasi usato tale scambio di vocaboli. Ma è troppo chiaro, anche per un profano alle discipline giuridiche e giudiziarie, che quando si dice « procedimento » s'intende o tutto l'organismo od ordinamento processuale, altrimenti detto anche procedura, ovvero si usa come equivalente di processo, che vuol dire come segna Fanfani, « tutti gli atti che si fanno

nelle cause, sia civili che criminali ». Sarebbe proprio il gusto di far perdere la bussola alla gente codesto voler cambiare il significato e la portata alle espressioni di uso più comune, tanto nel linguaggio ordinario, quanto nel linguaggio tecnico. E lo stesso progetto sperimenta gli effetti di volersi palleggiare così capricciosamente i vocaboli, poichè gli capita poi di doversene servire nel giusto senso, sconfessando quello improprio che malamente gli attribuisce; dice, per esempio, « procedimento per citazione diretta », e dice bene nel senso vero della parola, ma erroneamente secondo quello ch'esso gli attribuisce; dice « non farsi luogo a procedimento » sia nell'istruttoria, sia nel giudizio, e giusta il suo modo d'intendere si esprime ancor peggio che ora non si faccia, affermando, dal suo punto di vista, la cosa più assurda di questo mondo.

Io domando venia ai colleghi se li ho intrattenuti così a lungo su di una materia che per molti di loro non può presentare alcuna attrattiva, tanto più poi con l'esposizione arida e disadorna che io ne potei fare. Ma non poteva in coscienza astenermi dal manifestare l'animo mio su un progetto di Codice che riguarda e compendia quelle discipline alle quali ho consacrato con qualche zelo tutta la mia vita — quarant'anni di lavoro abbastanza assiduo e pertinace — non lo potevo di fronte a una riforma che verrebbe a recare sì grave o insieme poco utile mutamento in quell'amministrazione della giustizia, che servo con devozione da circa un ventennio e alla quale vado pur consacrando con amore il resto di vita che mi rimane.

Ma non è il mutamento che mi sgomenta, nè un vizio di misoncismo che mi tormenta, poichè so ancor io che non si può sostituir un Codice a un altro, e specialmente negli ordini processuali, senza una forte perturbazione professionale e amministrativa, effetto appunto della riforma.

Nè posso essere avverso alla riforma io che sin dai miei primi studi e lavori assoggettai alla più severa, talora anche vivacissima, critica il Codice che ci governa e di cui ogni giorno vedo ed esperimento praticamente le deficienze, le incongruenze, la grande vetustà, onde noi siamo ormai dei più ritardatari, tra i popoli civili, nel cammino progressivo della legislazione processuale.

Ben venga adunque un nuovo Codice del processo penale: non solo è desiderato, invocato, necessario, esso è urgente. Ma un Codice che realizzi una vera e sana riforma degli ordini attuali, che li semplifichi, che li faccia convergere a un'azione più rapida, più efficace, più sicura della giustizia, che renda più celeri e più fruttuosi i procedimenti, che renda sicuri gli onesti e tolga ogni scampo ai malfattori, che accresca l'autorità e il prestigio dei magistrati o infonda nel popolo la maggior fiducia nel loro operato e nei loro responsi.

Ma, se questo non fosse, se si trattasse soltanto di una rabberciatura del Codice vigente, sia pur qua e là emendato e migliorato, ma nel suo insieme rimasto tal quale, con tutte le sue prolissità, con tutti i suoi involuti e complicati congegni, con la molteplicità delle sue giurisdizioni, dello sue istanze, dei suoi gravami, con l'infinità degli ingranaggi che favoriscono quelle istruttorie che durano anni e quei dibattimenti che durano mesi, con ogni sorta di trappole e di tranelli fra cui si smarriscono gl'ingenui e si salvano gli scaltri, e se tutta la riforma consistesse in un mutamento di parole e in un aumento d'ingranaggi e di complicazioni, cose tutte alle quali non è possibile portar rimedio con un semplice lavoro di cesello e di affinamento: in tal caso, saggezza e prudenza consiglierebbero di tenersi ancora per qualche tempo quel disgraziato Codice che ci regge, e che in qualche modo la giurisprudenza è andata adattando ai nuovi tempi e bisogni, plaudendo pure al ministro per gli ottimi e patriottici intendimenti, in attesa che se ne elabori un altro che veramente risponda almeno alle più elementari esigenze dell'odierna civiltà e agli attuali postulati della scienza.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia, giustizia e dei culti*. Si studia da quattordici anni, e lo ha studiato anche lei egregiamente.

LUCCHINI LUIGI. Non sono quattordici anni, è dal 1905 che il progetto vide la luce, e nel frattempo quasi nessuno se n'è curato. Il nostro paese presenta dei fenomeni curiosi, ha delle qualità eminenti, di cui facciamo esperimento in questo stesso momento, ma anche delle deficienze colossali, e fra le altre questa, che i progetti, che si portano davanti al Parlamento, siano pure di massima importanza, non sono

sottoposti a quella elaborazione, a quel lavoro di studio, di esame, di critica, a cui si assoggettano in altri paesi. Io non voglio dire che quattordici anni siano troppi, perchè il Belgio, il piccolo Belgio, che è primo nel progresso del mondo in tutti i rami della civiltà e della intelligenza, attende un nuovo Codice da trentanove anni, e non si arriva a portarlo innanzi... (*Commenti*).

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia, giustizia e dei culti*. La ringrazio dell'augurio.

LUCCHINI LUIGI. L'Austria è retta ancora dal Codice penale del 1852, e non ha potuto darsene uno nuovo per le grandi difficoltà che vi si sono opposte (*commenti*), ad onta che in quel paese questi progetti di Codice siano sottoposti all'esame assiduo e minuzioso di tutti i cultori e pratici della matricia, nelle riviste e via dicendo.

Ma tutto questo non avviene in Italia...

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia, giustizia e dei culti*. È avvenuto per questo progetto, ed ella sa che c'è un volume di ottocento pagine che riassume i voti di Facoltà giuridiche, della magistratura.

LUCCHINI LUIGI. Ma se anche ella, onorevole ministro, mi portasse una intiera biblioteca di lavori fatti su questo progetto...

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia, giustizia e dei culti*. Aspetteremo di avere una biblioteca intera per compilare un Codice ideale.

LUCCHINI LUIGI. ...e se poi il risultato di questi lavori fosse un progetto non rispondente alle esigenze...

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia, giustizia e dei culti*. Non risponde il progetto ai suoi desiderii.

LUCCHINI LUIGI. No, onor. ministro, la questione è una sola: risponde o no il progetto alle necessità pratiche, positive e urgenti per cui dee provvedere? E sono o no fondate le osservazioni che ebbero l'onore di fare sui vizi e sulle deficienze che vi si notano, in ordine agli interessi più vitali della giustizia? Se allo uno non risponde, e se le altre son fondate, abbiamo ancora pazienza, sottoponiamolo ad un esame più maturo, discutiamolo più profondamente; allora solo potremo avere un Codice meritevole della nostra approvazione.

L'Italia, che per opera immortale di Filangeri e di Beccaria lanciò al mondo il primo



grido di civile e sapiente rivolta contro le perduranti assurdità e atrocità del processo inquisitorio, e dove il primo rinnovarsi del procedimento penale si associa agli scritti e lavori imperituri di Mario Pagano, di G. D. Romagnosi e di Nicola Niccolini, saprà ben elaborare un nuovo Codice di procedura penale che sia degno delle sue gloriose tradizioni e dei suoi nuovi destini, e soprattutto che risponda alle più pratiche e concrete finalità della giustizia e necessità della sicurezza sociale. (*Vivissime approvazioni. Molti senatori si congratulano con l'oratore.*)

#### Presentazione di relazione.

DE LUCA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE LUCA. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione al disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 1º maggio 1910, n. 283, concernente l'approvazione dei bilanci e di altre deliberazioni dei comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore De Luca della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

#### Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato delle votazioni di ballottaggio:

Per la nomina di un commissario della Commissione di finanze:

Senatori votanti . . . . .	115
Il senatore Veronese . . . . .	ebbe voti 61
» Torrigiani Filippo . . . . .	» 48

Eletto il senatore Veronese.

Per la nomina di un commissario nella Commissione per la biblioteca:

Senatori votanti . . . . .	115
Il senatore Bodio . . . . .	ebbe voti 66
» Mazzone . . . . .	» 47

Eletto il senatore Bodio.

PRESIDENTE. Sarebbe iscritto a parlare sul nuovo Codice di procedura penale, il senatore Marinuzzi.

Voci: A domani, a domani.

PRESIDENTE. Se non si fanno opposizioni, il seguito della discussione è rinviato a domani.

Leggo intanto l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 15.

Discussione dei seguenti disegni di legge:

Nuovo Codice di procedura penale (Numero 544-A, *seguito*);

Modificazioni all'Ordinamento giudiziario (N. 583);

Ordinamento del notariato e degli archivi notarili (N. 397);

Ruolo organico del Corpo Reale delle foreste (N. 688);

Contributo dello Stato alla previdenza contro la disoccupazione involontaria (N. 370).

La seduta è sciolta (ore 17.45).

Licenziato per la stampa il 6 marzo 1912 (ore 17).

AVV. EDOARDO GALLINA  
Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.